

Centro Studi sul Territorio
“Lelio Pagani”

A PARTIRE DA QUEL CHE RESTA

*Il disastro del Gleno tra storia e paesaggio,
memoria e futuro (1923-2023)*

A cura di Lorenzo Migliorati

FrancoAngeli 





Il presente volume è pubblicato in open access, ossia il file dell'intero lavoro è liberamente scaricabile dalla piattaforma **FrancoAngeli Open Access** (<http://bit.ly/francoangeli-oa>).

FrancoAngeli Open Access è la piattaforma per pubblicare articoli e monografie, rispettando gli standard etici e qualitativi e la messa a disposizione dei contenuti ad accesso aperto. Oltre a garantire il deposito nei maggiori archivi e repository internazionali OA, la sua integrazione con tutto il ricco catalogo di riviste e collane FrancoAngeli massimizza la visibilità, favorisce facilità di ricerca per l'utente e possibilità di impatto per l'autore.

Per saperne di più: [Pubblica con noi](#)

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio "[Informatemi](#)" per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

Centro Studi sul Territorio
“Lelio Pagani”

A PARTIRE
DA QUEL CHE RESTA

*Il disastro del Gleno tra storia e paesaggio,
memoria e futuro (1923-2023)*

A cura di Lorenzo Migliorati

FrancoAngeli 

La pubblicazione di questo volume è stata resa possibile dal concreto sostegno dell'Università degli Studi di Bergamo e di numerose istituzioni pubbliche e private del territorio della Valle di Scalve.

Le autrici e gli autori ringraziano la Commissione per il Centenario del disastro del Gleno per il supporto e la fiducia.



Copyright © 2023 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore ed è pubblicata in versione digitale con licenza *Creative Commons Attribuzione-Non Commerciale-Non opere derivate 4.0 Internazionale* (CC-BY-NC-ND 4.0)

L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it>

Indice

Prefazione , di <i>Sergio Cavalieri</i>	pag.	7
Presentazione , di <i>Lorenzo Migliorati</i>	»	9

I. I fatti

1. «Laggiù lo spettacolo è terrificante». Echi del disastro del Gleno nella stampa italiana , di <i>Federico Mazzei</i> e <i>Gemma Pizzoni</i>	»	15
2. «Per vendicare i morti ci avete accusati». Questioni di natura politica attorno al processo del Gleno , di <i>Jacopo Perazzoli</i>	»	43
3. «Ad ogni modo c'era la colpa...». Note storico giuridiche a margine del disastro del Gleno , di <i>Alan Sandonà</i>	»	55
4. Governance e accounting nel post disastro del Gleno: soccorsi e risarcimenti , di <i>Stefania Servalli</i> e <i>Andrea Pulcini</i>	»	95

II. Luoghi

5. La diga del Gleno: storia, rilievo, diagnostica e analisi strutturali nel centenario dal disastro , di <i>Michèle Bianchessi</i> , <i>Simone Rapelli</i> , <i>Ruggero Folli</i> , <i>Pietro Azzola</i> , <i>Denny Coffetti</i> , <i>Monica Resmini</i> , <i>Alessio Cardacci</i> e <i>Andrea Belleri</i>	»	115
--	---	-----

6. Dighe e invasi: alcune considerazioni nel centenario del disastro nella valle del Gleno , di <i>Maria Grazia D'Urso e Joel Aldrighettoni</i>	pag.	131
7. Trame territoriali tra memorie interrotte, paesaggi ritrovati e rigenerazione comunitaria nella Valle di Scalve , di <i>Federica Burini, Renato Ferlinghetti e Alessandra Ghisalberti</i>	»	151
8. La complessità territoriale della Diga del Gleno tra analisi, percezione e valorizzazione , di <i>Alice Bassanesi, Matteo Locatelli e Mikel Magoni</i>	»	187

III. La memoria

9. “After the Deluge”. Il disastro del Gleno tra memoria collettiva e trauma culturale , di <i>Lorenzo Migliorati</i>	»	207
10. La natura sociale del disastro e le conseguenze invisibili sulla comunità , di <i>Chiara Pini</i>	»	225
11. Disastri della modernità industriale. Ripensare le Alpi cent'anni dopo il Gleno , di <i>Gianluca Lanfranchi</i>	»	243
Postfazione , a cura della <i>Commissione per il centenario del Gleno</i>	»	261
Riferimenti bibliografici	»	263
Le autrici e gli autori	»	279

3. «Ad ogni modo c'era la colpa...».

Note storico giuridiche a margine del disastro del Gleno

di Alan Sandonà

Nihil prodest, quod non laedere possit idem

Premesse

Il crollo che il 1° dicembre 1923 interessò lo sbarramento artificiale edificato sul *Pian del Gleno*, nella bergamasca Valle di Scalve, fu tra i più significativi eventi emergenziali che – escludendo la vicenda bellica – colpirono il Regno d'Italia. Le conseguenze del disastro per le località interessate, in termini tanto di vite stroncate quanto di devastazione materiale, furono rilevantissime¹.

Dalla fine dell'Ottocento la penisola italiana era già stata scossa, fisicamente e psicologicamente, da importanti movimenti tellurici², inondazioni³ ed uragani⁴ che avevano interessato e commosso l'opinione pubblica, suscitando le prime manifestazioni di solidarietà nazionale (Latini, 2018, p. 2).

¹ L'ondata devastatrice che si riversò nella vallata sottostante lo sbarramento travolse, distruggendoli, gli abitati di Bueggio e Dezzo di Colere per poi investire quelli di Angolo, Mazzunno e Corna di Darfo, riversarsi nel fiume Oglio e finire la propria corsa nel lago d'Iseo. Il numero delle vittime, secondo gli atti processuali, assomma a 332 (a fronte d'un'ipotesi, in atto d'accusa, di 500). Cfr. Archivio di Stato di Bergamo, Tribunale di Bergamo, Diga del Gleno (di seguito, ASBg, Trib. Bg, DG), b. 10 (170-4), V. 15, *Elenco nominativo delle vittime del disastro del Gleno*, ff. 27r-35r.; ASBg, Trib. Bg, DG, b. 12 (170-6), V. 16, *I civilmente responsabili del disastro del Gleno*, p. 3.

Furono distrutte cinque centrali idroelettriche e danneggiati innumerevoli beni pubblici e privati. Nell'immediatezza del sinistro i danni furono stimati per approssimazione attorno ai 150 milioni di lire. Per alcuni dati a consuntivo, cfr. G.S. Pedersoli (1973, pp. 33-42).

² Particolarmente disastrosi, per numero di morti e danni materiali, furono i terremoti che interessarono la Liguria nel 1887, la Calabria centrale tirrenica nel 1905, Messina e Reggio Calabria nel 1908, Avezzano nel 1915, Monterchi, Citerna e Sansepolcro nel 1916, Rimini e Pesaro nel 1917, Fivizzano nel 1920.

³ Parma (21 settembre 1868), Polesine e Verona (17 settembre 1882), Sicilia e Calabria (17 novembre 1908), Campania (24 ottobre 1910), Udine (20 settembre 1920).

⁴ Sicilia, 9 luglio 1861 e 26 settembre 1902.

Questi eventi dettarono l'agenda dei governi in tema di protezione civile e furono affrontati dagli esecutivi con scelte di politica legislativa che avrebbero improntato le modalità di gestione delle emergenze negli anni a venire (*ibidem*). Si era però trattato di calamità naturali. Fatti immensamente tragici e dannosi (si pensi al fatto che i soli terremoti di Messina e Reggio Calabria e quello di Avizzano cagionarono oltre 130.000 vittime); tuttavia, psicologicamente tingibili del manto della disgrazia inevitabile, della fatalità, e giuridicamente riconducibili alla forza maggiore. Eventi, quindi, senza alcuno da incolpare⁵.

Quello del Gleno, invece, fu disastro correlato ad una grande opera d'ingegneria civile. Un *disastro tecnologico* la cui stessa natura imponeva la discussione sulla questione dell'evitabilità e, quindi, della prevedibilità: il che generava domande di giustizia, richiedeva accertamento di responsabilità giuridiche, politiche e istituzionali e individuazione degli eventuali colpevoli⁶.

Committenti, progettisti, appaltatori e cottimisti delle opere di sbarramento del pian del Gleno – dunque i potenziali responsabili del crollo – avevano un nome ed un cognome⁷. E le loro identità – particolarmente quella della ditta Galeazzo Viganò di Ponte Albiate, proprietaria e committente delle opere collassate – saranno nominalmente richiamate negli stessi atti normativi assunti dal governo Mussolini all'indomani del disastro⁸: circostanza atipica dal punto di vista della tecnica normativa.

⁵ Altro è il tema delle concause e della prevedibilità, essendo evidente la rilevanza della qualità delle costruzioni per contenere i danni da sisma. Cfr. G. Jervis (1887).

⁶ Pretesa che trova diretto e preciso riscontro anche dalle denunce ricevute dai Carabinieri. «Le proporzioni immani del disastro ed il numero delle vittime umane, le condizioni pietose in cui si trovano la maggior parte dei sopravvissuti, privi di tetto e di ogni cosa più necessaria alla vita, l'enormità dei danni materiali, hanno provocato, in tutta la nazione, un magnifico spettacolo di solidarietà nel dolore ed una commovente gara di assistenza e di soccorso alla regione colpita...ed a questa azione di solidarietà umana è necessario si aggiunga pronta, energica e riparatrice l'azione dell'autorità giudiziaria che accerti la responsabilità penale e punisca i colpevoli chiunque essi siano». Cfr. ASBg, Trib. Bg, DG, b. 14 (170-8), v. 1, fasc. 1, *Denuncia di 92 danneggiati*, p. 30.

⁷ In questo senso, la tragedia del Gleno presenta forti analogie con il *disastro della Val di Stava* del 19 luglio 1985. L'inondazione (di fango, anziché di acqua) che travolse l'abitato di Stava, nel comune di Tesero, provocando la morte di 268 persone, fu infatti determinata dal cedimento degli argini artificiali di contenimento dei bacini di decantazione mineraria. Su questa tragedia, cfr. L. Armano (2019). Diverso, invece, fu il caso del Vajont ove il disastro non fu determinato da problemi strutturali, ma dal difetto di valutazione del rischio idrogeologico dei versanti del bacino.

⁸ Cfr. Art. 4 del R.D.L. 24 gennaio 1924, n. 126 e art. 2 R.D.L. 16 luglio 1925, n. 1552, laddove prevedevano che restasse «salvo ed impregiudicato ogni diritto dello Stato e dei terzi per rivalsa, verso la ditta Galeazzo-Viganò e suoi aventi causa, dei danni prodotti dalla rottura della diga del Gleno». Sulle norme d'intervento della pubblica amministrazione in caso di calamità pubblica, anche con riguardo allo specifico caso del Gleno, cfr. A. Varanese (1959), *Calamità Pubbliche*, “Enciclopedia del Diritto”, V, 1959, pp. 783-814.

D'altro canto, la medesima natura di *disastro tecnologico* imponeva una riflessione in ordine al costo sociale che era – o non era – lecito pagare per il progresso industriale. Questione complessa sulla quale l'interesse dell'imprenditoria e degli abitanti dei luoghi oggetto d'antropizzazione industriale ben poteva non coincidere e spesso non coincideva (Armiero *et. al.*, 2022). Alle convergenti aspirazioni di progresso economico (profitto, indotto, lavoro) facevano da contraltare rischi asimmetrici. Sul tavolo degli investitori era posta la perdita del capitale (e forse anche la rovina economica); su quello dei locali potevano perdersi salute e vita. Equilibrio sul quale lo Stato, ampiamente addestrato dalle necessità imposte dalla Grande Guerra, oramai si riteneva pienamente legittimato ad intervenire. Né diversamente poteva essere per un Governo che si faceva araldo della *terza via* e del corporativismo fondato sull'azione conciliatoria tra capitale e lavoro.

La costituzione Repubblicana era ancora da venire e la ricerca dell'equilibrio tra la tutela dell'attività d'impresa e la salute (individuale e collettiva) non era questione d'interesse costituzionale. Né l'uno, né l'altra, del resto, trovavano formale riconoscimento nello Statuto Albertino. Piuttosto, la dialettica degli interessi materiali e la configurazione dei diritti e doveri, rispettivamente quesiti e pretesi, trovava, non senza difficoltà, terreno di giuridica espressione nell'ambito delle norme dei Codici e nelle numerose leggi speciali che a partire dall'ultimo quarto dell'Ottocento avevano intaccato il monopolio di quegli ultimi⁹.

La tragedia del Gleno si consumò negli anni in cui l'industria italiana, giusta l'orografia dell'*Altitalia*, vedeva nell'energia idroelettrica una concreta fonte di vantaggi competitivi¹⁰.

Quando lo sbarramento del torrente Povo fu realizzato, nelle comunità valligiane, oltre all'immaginabile diffidenza verso *forestieri* che realizzano sul territorio opere di tale impatto (Armiero *et. al.*, 2022), serpeggiava il timore; e per fugarlo, nelle settimane antecedenti al crollo un quindicinale

⁹ Nel torno di tempo che vide consumarsi la tragedia del Gleno la cornice normativa codicistica era costituita dal Codice civile del 1865 (c.d. Codice Pisanelli), da quello penale del 1889 (c.d. Codice Zanardelli) e da quello commerciale del 1882. Quanto al rito, quello civile era regolato dal codice del 1865 e quello penale dal Codice del 1913 (c.d. Codice Finocchiaro-Aprile).

Fino all'avvento della Costituzione, con la sua cornice valoriale sovraordinata alla legge comune, il Codice civile manterrà una funzione di *lex generalis*, di deposito dei principi relativi ai rapporti interpretati. Peraltro, negli anni Venti del Ventesimo secolo, era giunta a maturazione, nelle coscienze dei politici e dei giuristi, l'idea che il Codice Pisanelli fosse irrimediabilmente superato e che l'intervento correttivo per mezzo delle leggi speciali non fosse più sufficiente a colmare le lacune; le sue criticità, infatti, lungi dall'essere soltanto di natura tecnica, investivano ormai i presupposti ideologici del primo Codice civile unitario. Sul rapporto tra cultura giuridica e politica nel passaggio dallo Stato liberale al fascismo, cfr. M. Caravale (2017), e G. A. Speciale (2016).

¹⁰ L'opera di sbarramento fu principiata nel 1917 e nell'ottobre 1923 l'invaso era colmo e pronto all'uso. Cfr. M. Baroni *et al.* (1924).

locale si premurava di rassicurarle che «La grande diga... solidissima... massiccia, maestosa, e imponente... par che ci dica vi proteggo io: state pure tranquilli e sicuri...»¹¹.

Conseguire la fiducia delle comunità rurali e convincerle delle opportunità recate dal progresso era, del resto, strumentale al buon esito dei piani imprenditoriali¹². Ma il 1° dicembre 1923 avvenne il disastroso crollo. Ogni affidamento fu tragicamente tradito. La suggestione della possibilità di un futuro migliore cedette il passo ad una realtà di morte e distruzione¹³.

Altri *disastri tecnologici*, negli anni successivi, lasceranno impressioni profonde nell'opinione pubblica e determineranno cambi di direzione nella politica industriale ed energetica dei governi¹⁴. Nel caso del Gleno non fu così.

Del resto, nei primi decenni del Ventesimo secolo, l'energia elettrica rappresentava la forza motrice del futuro¹⁵; e, nella narrativa fascista, quella idroelettrica ben incarnava «*la vocazione prometeica del Regime*» (Armiero *et. al.*, 2022, p. 54).

Ben considerando la questione, anche un eccessivo indugiare sulla memoria del disastro avrebbe potuto risultare esiziale, rischiando d'incrinare la fiducia verso opere la cui realizzazione *doveva* caratterizzare lo sviluppo industriale italiano.

In effetti, l'eco del disastro rimase a lungo viva solo nella memoria dei valligiani¹⁶. Già nel febbraio del 1924 i giornali nazionali persero interesse alla vicenda e lo stesso *Eco di Bergamo* la seguì solo fino all'estate di quell'anno, salvo qualche trafiletto di cronaca giudiziaria comparso quando

¹¹ Cfr. *Dal Gleno*, «L'Eco della Valle di Scalve», 11 novembre 1923.

¹² Nella testimonianza resa il 4 dicembre 1923 al Regio procuratore, Giacoma Moreschi, una scampata al disastro, riferì come «in paese» fosse «notorio che la diga era stata mal costruita, o anzi, dico meglio, era stata costruita con materiali poco adatti»; ed aggiunse che, personalmente, «stava tranquilla...perché un ingegnere...del quale ora non ricord[ava] il nome [le] aveva fatto le più ampie assicurazioni sulla solidità della diga», Cfr. ASBg, Trib. Bg, DG, b. 9 (170-3), V. 3, c. 3r-v.

¹³ Per uno studio plurifocale sull'eterogena dinamica del rapporto tra disastro e comunità alpine si vedano i saggi raccolti in Giarelli (2019a).

¹⁴ Si pensi all'incidenza che la tragedia dell'Hindenburg del 6 maggio 1937 ebbe sull'industria dell'aerotrasporto od all'effetto che il disastro di Chernobyl determinò, per tramite dei referendum del 1987, sul programma nucleare nazionale italiano.

¹⁵ Ci si può rendere ben conto dell'*appeal* che esercitava la via idroelettrica nel primo quarto del Ventesimo secolo ricordando il titolo di un libro pubblicato dal politico (ed economista) Francesco Saverio Nitti (Nitti, 1905).

¹⁶ Di questa persistenza di memoria ho avuto testimonianza diretta dall'ava materna, Caterina Tomasoni, detta Ninì, classe 1921 e cresciuta a Bratto (Castione della Presolana). Alla Sua cara memoria è dedicato questo contributo.

il procedimento giudiziario seguito al disastro era in fase dibattimentale ed alcune periodiche rievocazioni¹⁷.

Non meno significativo è il fatto che anche in pubblicazioni risalenti alla fine anni Novanta del secolo scorso, aventi ad oggetto la storia economica e sociale di Bergamo, «*la rottura della diga del Gleno*» sia rammentata *en passant* quale mera causa occasionale del rifacimento della centrale idroelettrica di Mazzunno sul Dezzo (Baccini, 1997)¹⁸.

Non sorprende, quindi, che l'interesse scientifico per il disastro sia stato a lungo confinato all'ambito ingegneristico (M.T., 1923; [Anonimo], 1924, [Anonimo], 1924; Susinno, 1924; Baroni *et. al.*, 1924; Barbisan, 2007; Piliotti *et. al.*, 2010) e scarsa attenzione gli abbia prestato anche la storiografia. Eccezione fanno alcuni contributi, per lo più localistici, che appaiono solo a partire dagli anni Settanta del Novecento (Pedersoli, 1973; Bendotti, 1984, 2000, 2014; Piffari, 2015; Bonomo, 2016; Giarelli, 2019b).

Fonte densa e sempre vivificabile di quella memoria resta però il procedimento penale seguito alla vicenda che, nelle sue fasi d'indagine, incidentali, dibattimentali e di gravame, si svolse tra il 1923 ed il 1928; e lo resta in un senso ancipite. Custode, da un lato, della memoria dei fatti, ricostruibili direttamente dai documenti formati prima del procedimento e raccolti nei suoi faldoni¹⁹, o evincibili, *cum grano salis*, dalle deposizioni acquisite durante l'istruttoria ed il dibattimento; dall'altro, depositario della memoria degli atti processuali prodotti, con riferimenti a quei fatti, da ciascuno degli attori sulla scena del *theatrum iustitiae* (Regio Procuratore, Giudice Istruttore, Avvocati difensori, rispettivamente, degli imputati, dei civilmente responsabili e delle parti civili, Tribunale, Corte d'appello) sulla base ed in funzione del proprio ruolo. Atti, alcuni dei quali, in quanto portatori di ricostruzioni dialetticamente contrapposte, ci rivelano non solo pretese e strategie, ma aspettative di giustizia.

Le note che seguiranno, necessariamente sintetiche, giusti i limiti assegnati al presente contributo, saranno rivolte a porre in luce alcuni aspetti della vicenda processuale e della cornice normativa entro cui essa si svolse nel

¹⁷ Cfr. A. Vajana, *Sei milioni di metri cubi d'acqua precipitavano con un fragore infernale*, «Eco di Bergamo», 1° dicembre 1944.

¹⁸ Anche nella *Storia di Bergamo e dei Bergamaschi* di Bortolo Belotti al *disastro del Gleno* sono dedicate poche righe, che riportano dati imprecisi: fatto in qualche misura sorprendente se si considera che l'autore partecipò quale avvocato al processo del Gleno e fu estensore di un'imponente *Memoria sui civilmente responsabili del Disastro del Gleno* (1928) prodotta nel giudizio d'appello. Cfr. ASBg, Trib. Bg, DG, b. 12 (170-6), V. 16, *Memoria sui civilmente responsabili del disastro del Gleno* (Belotti, 1959).

¹⁹ La documentazione processuale custodita presso l'Archivio di Stato di Bergamo e digitalizzata dal 2019 nell'ambito del progetto "Archivio Gleno" promosso dalla Pro-Loco di Vilminore di Scalve, è stata messa a mia disposizione da Federico Mazzei e Fulvio Adobati, cui va la mia riconoscenza. Autori della fotocopione constano essere Luca Giarelli, Valeria Gazzoli, Loris Bendotti, Gaia Bonomi e Angelica Zucchi.

tentativo di offrire prospettive di lettura in chiave storico-giuridica di quel tragico evento che, sin dalla prima ora, fu chiamato ed è tuttora ricordato, come il *disastro del Gleno*.

1. Un *caveat* metodologico per affrontare il processo

Alessandra Bassani recentemente ha richiamato l'attenzione sulla funzione psicologica del processo quale «*Messa laica*»: un rito sul quale, storicamente, «ogni comunità umana ha proiettato la sua ansia di giustizia» cercandovi «sollievo, conforto, rassicurazione e per questo pretende[ndo] che nell'aula in cui esso si celebra la Verità appaia...» poiché «...la ricostruzione della Verità, la spiegazione degli eventi, l'individuazione delle responsabilità, il risarcimento del danno subito, non solo recano un conforto, ma consentono di affrontare l'ineluttabilità dell'evento, e di conviverci» (Bassani, 2023, pp. 1 ss.).

Dall'età contemporanea, la sovrastruttura tecnica del processo ed il ruolo, in esso via via preponderante, assunto dalla prova scientifica e dell'accertamento tecnico – il che pure impone riflessioni sulla stessa responsabilità del giudice e la formazione del *libero convincimento* alla base del suo giudizio – è divenuta ingombrante al punto d'occultarne aspetti essenziali.

Aspetti che restano inscindibilmente legati al senso dell'esercizio dell'azione penale, della quale ancora concorrono a legittimare socialmente la funzione; ma che, nel contempo, rischiano di caricarla d'una eccedenza d'idealità e di pretendere che la giustizia criminale e la punizione istituzionalizzata assurgano a promesse salvifiche di una dinamica espiatoria²⁰. Il tutto con il pericolo di distorcerne la fisiologia d'esercizio, sia influenzando sugli *attori* del processo, sia favorendo dinamiche di fuga dalla complessità in favore della ricerca d'una risposta semplificatoria.

È esemplificativo di questa dinamica quanto successe nella seduta del Senato del Regno del 6 dicembre 1923²¹. Nell'occasione Gabriello Carnazza, ministro dei lavori pubblici del primo Governo Mussolini, fu chiamato a rispondere ad un'interrogazione circa le cause e le responsabilità del disastro del Gleno, avvenuto cinque giorni prima.

Sebbene il ministro, pur ammettendo il riscontro d'irregolarità amministrative sulla base delle prime indagini, invitasse alla cautela circa l'iscrizione di responsabilità penali, per alcuni senatori l'enormità dell'evento ne

²⁰ Tendenze che echeggiano quel *topos* della letteratura antropologica, sociologica, psicoanalitica e filosofico-giuridica che è il *capro espiatorio*. Cfr. G. Forti *et al.* (a cura di) (2022); Forti e Petrosino (2022). Sul punto resta ancora illuminate ed un riferimento imprescindibile la riflessione di Renè Girard (1987; 2005).

²¹ Cfr. *Le responsabilità del disastro del Gleno prospettate al Senato*, «Avanti!», A. XXVII, n. 262, 7 dicembre 1923, p. 2.

avrebbe fatto, ex sé, «roba da Corte d'Assise!»; il che significava pretendere l'applicazione delle pene più severe previste dall'ordinamento²². Altri senatori invocarono, in ogni caso, la «responsabilità penale», evidenziando il difetto di sorveglianza ed affermando con decisione che «ad ogni modo c'era la colpa».

Pur tenendo conto di questi elementi, da contemperare con la circostanza che lo stesso concetto di giustizia può assumere – e di fatto nel tempo ha assunto – connotati differenti e diversamente atteggiarsi nei suoi rapporti con il diritto (Sciumè, 2016; Del Bò, 2022), la comprensione della vicenda processuale seguita al *disastro del Gleno* non può essere correttamente intesa senza calarla nella specifica dimensione storico-giuridica che le fu propria. Giudicare quella vicenda processuale assumendo i panni di un odierno giudice della revisione, portatore (coscìo o meno) di diversi riferimenti valoriali ed idealità (ed ideologie) giuridiche rispetto ai protagonisti degli anni Venti del secolo scorso, sarebbe atteggiamento metodologicamente scorretto. La nuova lettura che ne verrebbe sarebbe falsata dalla proiezione su quelle vicende di una sensibilità giuridica che non era propria del tempo in cui si svolsero.

Benito Mussolini era presidente del Consiglio da un anno, il suo governo aveva ottenuto pieni poteri per il riordinamento della pubblica amministrazione e del sistema tributario, la MVSN era operativa e così il Gran Consiglio del Fascismo ed alcuni provvedimenti avevano ristretto la libertà di stampa; tuttavia, il quadro legislativo civile e penale, tanto negli aspetti sostanziali che processuali, restava ancora quello dell'Italia liberale (Di Simone, 2007; Caravale, 2021)²³. Le norme incriminatrici alle quali il Regio procuratore di Bergamo dovette attenersi per valutar la rilevanza penale dei fatti del Gleno erano quelle previste dal codice Zanardelli del 1889 e la procedura da seguire fu quella dettata dal Codice Finocchiaro-Aprile del 1913. Codici, il primo, scrupolosamente rispettoso del principio di legalità e caratterizzato dall'attribuire alla pena – peraltro improntata a generale mitezza – una funzione retributiva con ampia inclinazione all'emenda; il secondo contraddistinto dal configurare l'esercizio dell'azione penale esclusivamente quale forma di tutela dell'interesse pubblico leso da un reato definito da paletti di stretta legalità²⁴. Infine, i criteri impiegabili per stabilire la legittimazione passiva dei *civilmente responsabili*, ovvero i casi nei quali terzi fossero (indiretti)

²² Nel vigore del Codice di procedura penale del 1913, la Corte d'Assise, caratterizzata dall'impiego dei giurati, era competente per i delitti per i quali fosse prevista la pena dell'ergastolo o pene detentive non inferiori nel minimo a 5 anni e superiori, nel massimo, a 10 anni; era altresì competente per altri reati specifici la cui natura aveva fatto ritenere al legislatore opportuna la partecipazione popolare al giudizio. Cfr. art. 14 CPP 1913.

²³ Sottolinea comunque una rottura nella politica legislativa rispetto all'età liberale M. Caravale (2021).

²⁴ Cfr. L. Mortara, *Commentario del Codice e delle leggi di procedura civile*, I, Vallardi, 1923, n. 515.

responsabili – e dunque tenuti al risarcimento – per fatto altrui, erano quelli fissati dal Codice Pisanelli.

Una radicale riforma del diritto penale, in senso intimidatorio e repressivo e coerente con la *weltanschauung* del Regime fascista, si avrà solo a partire dal 1925, con l'avvento del guardasigilli Alfredo Rocco²⁵ e delle leggi *fascistissime*; ed essa avrà culmine solo con la promulgazione, nel 1930, dei codici penali, sostanziale e processuale²⁶; anche per il compimento della riforma del Codice civile, pure *in fieri* negli anni in cui si svolse la vicenda del Gleno, occorrerà attendere il 1942.

2. Il procedimento penale relativo al Disastro del Gleno

2.1 La fase istruttoria

Il procedimento penale seguito al *disastro del Gleno* – nelle sue fasi istruttoria, dibattimentale e di gravame – si svolse nella circoscrizione del Tribunale di Bergamo e nel distretto della Corte d'appello di Milano dal dicembre del 1923 al dicembre del 1928.

La rilevanza dell'evento e le dimensioni del danno che l'alluvione cagionò, sia in termini patrimoniali che di numero di persone coinvolte, fece del giudizio un maxiprocesso *ante litteram*. Le sole parti civili costituite in primo grado furono 341²⁷, rappresentate da oltre quaranta avvocati²⁸.

Fu vicenda a cui venne – giustamente – data priorità di trattazione, considerate l'aspettativa dell'opinione pubblica e la pressione del Governo²⁹. Ma

²⁵ Fratello di Arturo, che troviamo tra i difensori delle parti civili del processo del quale ci occuperemo.

²⁶ Per una riflessione multifocale sulla giustizia penale al tempo del fascismo, attenta ai suoi aspetti normativi, giurisprudenziali ed istituzionali, si vedano i saggi raccolti in L. Lacchè (a cura di) (2015); Miletta (2016).

²⁷ Cfr. ASBg, Trib. Bg, DG, b. 11 (170-5), 1924-1925, Atti del giudizio e produzioni anteriormente all'udienza del 30.3.1925, *Richiesta di decreto per citazione diretta 8.II.1924*, p. 8 ss.

²⁸ Tra i procuratori delle parti abbondano Eccellenze (Giovanni Battista Bertone, Bartolo Belotti, Roberto Farinacci), Onorevoli (Enrico Gonzales, Giacinto Gallina, Carlo Maria Maggi, Giovanni Paleari, Carlo Bonardi, Guido Mazza de Piccioli, per citarne alcuni) e famosi professori (Arturo Rocco). La pratica dell'impiego strumentale dell'avvocato-politico non era peraltro un segno distintivo degli anni Venti del Novecento, essendo ben attestata sin dalla fine dell'Ottocento (Sandona, 2011).

Per un inquadramento dei possibili criteri sottesi alla scelta dei procuratori cui fu conferito mandato dalle parti coinvolte nel processo del Gleno si veda il contributo di Jacopo Perazzoli in questo volume.

²⁹ Sui rapporti fra opinione pubblica e processo ed il serratissimo dibattito che essi generarono tra fine Ottocento e prima metà del Novecento, Cfr. F. Colao, L. Lacchè, C. Storti (a cura di) (2008).

ciò non compromise la conduzione sostanzialmente scrupolosa del procedimento e, in particolare, di un meticoloso approfondimento tecnico. Criticità furono riscontrabili, soprattutto nella fase istruttoria, ma ebbero causa più nella cornice normativa che in errori o condizionamenti esterni, che pure gli avvocati difensori sospettarono³⁰.

Le pretese risarcitorie, avanzate nell'ambito del giudizio penale mediante costituzione di parte civile, come vedremo, furono composte in via stragiudiziale, con conseguente, progressivo, recesso dalle costituzioni.

Parallelamente, con iter principiato nell'autunno del 1924 avanti ai Tribunali di Bergamo e Brescia e terminato in Cassazione nel luglio 1929³¹, si svolse un complesso contenzioso civile volto all'accertamento dell'indenizzabilità, a titolo d'infortunio sul lavoro, della morte di alcuni operai impiegati negli stabilimenti asserviti all'impianto idroelettrico al momento del crollo della diga.

Gli ultimi strascichi giudiziari della vicenda riguardarono la controversia, anch'essa giunta, nel 1931, fino alla Suprema Corte, promossa dal sequestrario giudiziale nominato dal Tribunale di Bergamo contro i superstiti della fraterna Viganò per ottenere il pagamento del saldo del proprio compenso³².

I primi atti formali compiuti all'indomani del disastro furono svolti dai vice pretori dei mandamenti di Clusone e Lovere³³. Questi redassero i verbali d'ispezione, raccolsero le denunce dalle parti lese e delegarono alcuni accertamenti ai Carabinieri in funzione di Polizia Giudiziaria (tra i quali l'individuazione di tutti i soggetti coinvolti nella progettazione e costruzione della diga). La gravità della situazione li legittimava a provvedere, salvo informarne immediatamente il Procuratore del Re³⁴. Quest'ultimo³⁵, sin dal 3 dicembre acquisì direttamente alcune testimonianze dalle quali emerse, univocamente, la circolazione di voci, tra i locali e le maestranze, che lo sbarramento fosse mal costruito e vi si fossero impiegati materiali inadeguati; chiese quindi al Giudice istruttore³⁶ che venisse disposta una perizia «onde

³⁰ «Accaduto il terribile disastro del Gleno fu impressionante la preoccupazione dell'autorità penale inquirente per la ricerca dei responsabili, penali e civili, dell'immane danno; la gravità del caso fece forse un po' perdere la serenità a chi assumeva la responsabilità di un'accusa». Cfr. ASBg, Trib. Bg, DG, b. 13 (170-7), 7 bis, *Impugnazione Avv. Leone 20.2.1924*, c. 8.

³¹ Cfr. *Corte di Cassazione del Regno, 10 luglio 1929. 2a Sez., Gamba c. La Preservatrice*, in "Cassa Nazionale di Assicurazione per gli infortuni sul lavoro, Giurisprudenza in materia di infortuni sul lavoro nelle industrie, Sentenze pubblicate nel 1929, -VII.VIII nella rassegna della previdenza sociale", Roma, 1930, pp. 160-163.

³² Cfr. *Cassazione civile, 3a sezione, 16 maggio 1931*, "Giurisprudenza italiana e la legge riunite", 83, Pt. Prima, Sez. I, coll. 800-813.

³³ Rispettivamente, Angelo Pasinetti e Giulio Gallini.

³⁴ Cfr. art. 177 CPP 1913.

³⁵ Cav. Roberto Giusti.

³⁶ Cav. Giuseppe Pace.

accertare se po[tesse] trattarsi di reato colposo come pareva subito doversi ritenere»³⁷.

Il 4 dicembre il Giudice Istruttore compì ispezione sui luoghi del disastro recandosi appresso un perito tecnico, l'ing. Gaetano Ganassini³⁸, che contestualmente incaricò d'accertare «le cause originarie ed immediate»³⁹ del crollo.

Al sopralluogo non presero parte né Pubblico Ministero né avvocati. Non essendovi ancora imputati «presenti nell'istruzione» il rito non ne consentiva la partecipazione.

La scelta di nominare un unico perito, possibile nei casi d'urgenza (od in quelli semplici o bagatellari)⁴⁰, venne immediatamente sindacata dalla stessa Procura. In considerazione della dimensione della tragedia («enorme cataclisma di importanza immensa»), della difficoltà dell'indagine («trattasi di ricerche complesse da compiersi con la massima accuratezza»), dell'assenza di *periculum in mora* e del fatto che l'accertamento rifletteva «problemi che non sono solo interessanti per la procedura penale presente ma interessano anche tutta la nazione»⁴¹, il Pubblico Ministro chiese infatti la nomina di un collegio tecnico, come previsto dal regime ordinario dettato dal Codice in materia di perizie.

Se vi fosse già stato almeno un imputato, peraltro, la nomina del secondo perito sarebbe stata di competenza di questi, ma (formalmente) ancora non essendovi restò anch'essa di competenza del giudice istruttore⁴². Così, il 9 dicembre, accogliendo la richiesta del PM, il GI nominò quale secondo perito l'ing. Guidi e, questi rifiutando, l'ing. Arturo Danusso⁴³.

Il quesito tecnico fu riformulato per il collegio peritale nel corso d'una nuova ispezione⁴⁴.

Il 27 dicembre, sempre su sollecitazione del PM, il GI dispose anche il sequestro della corrispondenza dell'impresa Viganò, che venne eseguito il 7 gennaio.

³⁷ La richiesta fu motivata dall'ipotesi che la causa del crollo fosse stata la «non sufficientemente valida resistenza dei muri della diga costruita dalla Ditta Viganò e recentemente colaudata – forse non diligentemente». Cfr. ASBg, Trib. Bg, DG, b. 9 (170-3), V. 4 bis, c. 1.

³⁸ Professore di idraulica presso il Politecnico di Milano.

³⁹ Cfr. ASBg, Trib. Bg, DG, b. 11 (170-5), Procedimento penale contro Viganò (1924), p. 6.

⁴⁰ Cfr. art. 213 CPP 1913.

⁴¹ Cfr. ASBg, Trib. Bg, DG, b. 9 (170-3), v. 4 bis, Procedimento penale [Nomina periti e impugnazioni 1924], cc. 8-13.

⁴² Imputati vi saranno solo dal 3 gennaio 1924, data di spedizione dei mandati di comparizione.

⁴³ Professore di Scienze delle costruzioni presso l'università di Milano.

⁴⁴ «Fatti tutti gli accertamenti che reputeranno necessari, esperite tutte le indagini di indole tecnica e costruttiva, presa notizia di tutte le testimonianze che potranno recare luce sui criteri tecnico costruttivi adottati per il progetto e la costruzione della diga, espongano i periti quali possano essere state le cause originarie ed immediate del disastro». Cfr. ASBg, Trib. Bg, DG, b. 9 (170-3), V. 4 bis, c. 23r.

Progressivamente il fascicolo dell'inquirente andò rimpolpandosi con le acquisizioni, dirette o per tramite della Polizia Giudiziaria, dei documenti provenienti dal Genio Civile, dal Ministero dei Lavori Pubblici o da terzi comunque coinvolti nella costruzione della diga.

Il 30 dicembre 1923 venne quindi formulato dal PM il capo d'accusa con la richiesta al GI di un mandato di comparizione per l'interrogatorio di tutti coloro nei confronti dei quali, secondo la Procura, erano emersi sufficienti indizi di colpevolezza⁴⁵.

Oltre all'interrogatorio degli imputati, il cav. Giusti, sollecitato dai danneggiati, chiese anche l'adozione nei confronti dei primi di misure conservative del patrimonio immobiliare e mobiliare⁴⁶ e la formulazione, ai periti già nominati, d'un quesito aggiuntivo volto a determinare l'incidenza causale sul crollo dell'omissione di verifiche geologiche anteriori alla costruzione⁴⁷.

L'ipotesi delittuosa fu quella di disastro colposo, nella specie di inondazione⁴⁸. Reato previsto e punito dall'art. 311 del Codice Penale allora vigente e collocato nel titolo «dei delitti contro l'incolumità pubblica».

⁴⁵ L'interrogatorio e le misure cautelari patrimoniali vennero chieste per tutti coloro che dalle informative di PG risultarono componenti della Ditta Galeazzo Viganò di Ponte Albiate (Viganò Virgilio, Paolo, Giulio, Emilio Carlo, Antonio, Giuseppina, Paola, Franca e Carmelita) e per l'Ingegnere, Giovan Battista Santangelo, che da ultimo aveva messo mano al progetto della diga.

⁴⁶ Ipoteca sugli immobili e sequestro senza limite di somma, ai sensi dell'articolo 606 CPP, di tutti i beni mobili, attività industriali e commerciali degli imputati.

⁴⁷ «I periti accertino se e quali conseguenze debbono derivarsi dal fatto dell'essersi formato il lago artificiale nel luogo che da secoli serviva di scarico al ghiacciaio del Gleno, e nel quale perciò è presumibile che la terra avesse poca consistenza, senza prima avere accertata la natura geologica del terreno, e cioè senza prima avere accertato se quella terra e quella roccia avevano le qualità occorrenti per garantire la tenuta delle acque». Cfr. ASBg, Trib. Bg, DG, b. 14 (170-8), V. 1, fasc. 1, *Richieste dal PM a GI 30.12.1923*, p. 19.

⁴⁸ «Per avere negli anni intercorsi dal 1917 ed antecedenti fino ad oggi nella località detta Piano del Gleno in territorio dei Comuni di Oltrepovo e Vilminore costruito un serbatoio artificiale con relativa diga ed opere annesse al fine di immagazzinare le acque sovrabbondanti dei torrenti Nembo e Povo e loro affluenti per utilizzarne l'energia sia a scopo di illuminazione elettrica che a scopo di valersene – ed in modo speciale – come forza motrice, procedendo nella costruzione con negligenza ed imperizia ed inosservanza delle disposizioni di legge relative a ciò, sia non avendo fatto precedere alla costruzione stessa opportuni assaggi sulla natura del terreno, sia iniziando la costruzione col sistema gravità, e proseguendola col sistema ad archi multipli, senza tener conto dell'essersi verificata una soluzione di continuità per i due sistemi di costruzione, sia usando materiale scadente di propria produzione, nonché di pietrame a secco e di malta non lavorata, e persistendo in tale uso, sebbene avvertiti ed anche diffidati. Sia riempiendo volta per volta il serbatoio subito dopo la gettata, senza attendere avesse fatto presa ed infine mettendo in esercizio opere di invaso senza prima aver ottenuto il collaudo del lavoro come è precisato dalla legge. Avendo in tal modo dato causa alla rottura della diga avvenuta il 1° dicembre 1923, cagionando così un immenso disastro che produsse la devastazione dell'intera plaga facendo scomparire completamente intere borgate e portando morte a oltre 500 persone, rimanendo i superstiti privi di ogni loro avere». Cfr. *ivi*, pp.18 s.

La previsione di questo titolo era stata considerata una delle più notevoli innovazioni distintive del Codice Zanardelli poiché le singole fattispecie criminose in esso confluite, pur già previste dai codici precedenti⁴⁹, erano in questi ricondotte all'alveo dei delitti contro il patrimonio. L'innovazione sistematica fu quindi di grande momento in quanto volta a sottolineare che il bene giuridico tutelato da quelle norme incriminatrici non era (più soltanto) la proprietà, ma piuttosto l'incolumità delle collettività d'individui.

La punibilità del reato prescindeva peraltro dall'effettività del danno alle persone (il che configurava un'aggravante specifica che fu contestata nel processo di cui ci stiamo occupando), ma era integrata dal semplice pericolo cui le condotte incriminate esponevano intere famiglie o popolazioni, e dal conseguente allarme generale che provocavano (Canfora, 1899-1902).

Che la norma incriminatrice invocata dal Regio Procuratore fosse l'unica adeguata ai fatti accaduti non fu mai seriamente posto in discussione, se si eccettuano le – improbabili, giusti i fatti e la cornice normativa – qualificazioni proposte dai Carabinieri nelle specie dei reati d'omicidio colposo (di 500 persone) e danneggiamento (per circa 300 milioni)⁵⁰.

Potrebbe, *prima facie*, destar perplessità il fatto che la procura procedette ad una formale incriminazione in pendenza delle operazioni peritali volte ad accertare le cause del crollo della diga; ma si trattò di decisione ben spiegabile dal punto di vista tecnico.

⁴⁹ Il Codice penale del 1889 aveva unificato il diritto penale del Paese che, anche ad unità conseguita, era rimasto diviso. Fino al 31 dicembre 1889, infatti, in Toscana restò in vigore Codice penale Granducale del 1853 mentre nel resto della penisola fu introdotto il Codice sabaudo del 1859, integrato (nei territori meridionali) da alcune norme peculiari.

⁵⁰ Cfr. ASBg, Trib. Bg, DG, b. 14 (170-8), V. 1, fasc. 1, *Processo verbale di denuncia 31.12.1923*. Nella qualificazione dei fatti denunciati sono richiamati gli art. 371 e 424 del Codice penale (1889).

Si consideri che diverso era il bene giuridico tutelato e che nella stessa relazione accompagnatoria al Codice penale l'introduzione dell'aggravante specifica dell'art. 311 era stata giustificata proprio per «la speciale gravità della colpa nel caso concreto» rispetto alla sanzione prevista dall'omicidio colposo (art. 371) che «sarebbe stata insufficiente». Cfr. *Relazione a S.M. il re del ministro guardasigilli (Zanardelli) nell'udienza del 30 giugno 1889 per l'approvazione del testo definitivo del Codice penale*, Stamperia Reale, D. Ripamonti, Roma, 1889, p. 124. Diversamente, a seguito dell'introduzione del Codice Rocco, i delitti di omicidio colposo e di disastro colposo potranno concorrere fra loro poiché la morte di una o più persone non sarà più considerata dalla legge come elemento costitutivo né come circostanza aggravante del disastro, ma costituirà un'autonoma figura criminosa.

Se pur è ragionevole ritenere che le pressioni del Governo⁵¹, dei danneggiati⁵² e dell'opinione pubblica⁵³ sollecitassero un particolare zelo nell'esercizio dell'azione penale, il materiale raccolto dall'istruttoria forniva già sufficienti indizi delle negligenze ed inosservanze (dunque dei presupposti di configurazione d'un reato colposo) puntualmente elencate nell'imputazione e pareva quindi bastante a sorreggerla⁵⁴.

Si consideri, inoltre, che la formale presenza nel giudizio, che seguiva all'emissione del mandato di comparizione era, nella logica del codice processuale del 1913, una garanzia di contraddittorio. Come si è visto, essa abilitava, seppur nei risicati limiti previsti, l'intervento della difesa tecnica in fase istruttoria: in prospettiva garantistica, una decisa conquista rispetto al modello tratteggiato, in continuità con la tradizione preunitaria, dal codice di procedura penale italiano del 1865, che ancora si caratterizzava per una vocazione inquisitoria della fase istruttoria (Dezza, 2013; Di Bitonto, 2016; Miletto, 2016; Lacchè, 2010).

Più in generale, nel processo configurato dal Codice Finocchiaro-Aprile, il PM era concepito quale monopolista dell'azione penale⁵⁵. E l'ordinamento faceva dell'accusatore pubblico un rappresentante del potere esecutivo posto sotto la direzione del ministro della giustizia⁵⁶.

La terzietà, sulla carta, era attribuito proprio del solo Giudice Istruttore⁵⁷.

⁵¹ Il Consiglio dei ministri, riunito il 5 dicembre per provvedere, sulla base di una preliminare relazione del ministro Gabriello Carnazza, alle questioni urgenti attinenti al disastro, affermò opportuno «che l'autorità giudiziaria iniz[asse] anche la sua indagine». Cfr. *Il disastro del Gleno al Consiglio dei Ministri*, «Il Secolo», 6 dicembre 1923.

⁵² «A questa azione di solidarietà umana è necessario si aggiunga pronta, energica e riparatrice l'azione dell'autorità giudiziaria che accerti la responsabilità penale e punisca i colpevoli chiunque essi siano. Questo chiedono i denunciatori sottoscritti, questo domandano tutti i danneggiati del disastro del Gleno». Cfr. ASBg, Trib. Bg, DG, b. 14 (170-8), V. 1, fasc. 1, Processo verbale di denuncia 31.12.1923, p. 30.

⁵³ Cfr. *Una replica del Ministro Carnazza al Senatore Pavia*, «Corriere italiano», 8 dicembre 1923.

⁵⁴ Il PM, infatti, ritenne di poter fondar l'accusa sui «processi verbali e documenti agli atti, sulle dichiarazioni delle parti lese» e sull'escussione in dibattimento dei 72 testimoni indicati nel decreto di citazione. Cfr. ASBg, Trib. Bg, DG, b. 14 (170-8), V. 1, fasc. 1, Richieste dal PM a GI 30.12.1923, p. 18.

⁵⁵ Salvo un residuo d'iniziativa privata rispetto ai reati d'ingiuria e diffamazione con previsione (art. 354) dell'eventuale citazione diretta su domanda dell'offeso.

⁵⁶ Cfr. artt. 73-90, R.D. 14 dicembre 1921, n. 1978.

⁵⁷ Nel corso dei lavori preparatori del codice era stato affermato con chiarezza che il Giudice Istruttore «non è chiamato ad accusare, non è un delegato del pubblico ministero, ma il rappresentante soltanto della giustizia e della verità e deve ricercare e constatare le prove di innocenza con sollecitudine eguale a quella che porta nella ricerca e nella constatazione delle prove di colpevolezza». (Battista, D'Orazi, 1913, p. 297).

Peraltro, l'imputazione sgombrò il campo delle indagini dai dubbi sulla natura dell'istruttoria da condurre⁵⁸. L'ipotesi criminosa eletta escludeva infatti l'obbligo d'istruzione formale (condotta dal GI su richiesta del PM), prevedendo quella sommaria, condotta dal Regio Procuratore autorizzato a «ricercare direttamente le prove»⁵⁹, ovvero consentendogli di eseguire autonomamente le ispezioni, le perquisizioni personali, i sequestri e l'escussione dei testimoni, salvo che non deponessero a futura memoria⁶⁰. Il magistrato tornava sulla scena solo quando fosse necessario emettere mandati, assumere l'interrogatorio o compiere atti ai quali erano ammessi i difensori (c.d. atti garantiti⁶¹)⁶².

La competenza esclusiva del Tribunale a conoscere dei reati colposi determinava inoltre la circostanza che la decisione spettasse ad un collegio di giudici togati. E l'assenza della giuria popolare (prevista solo per la Corte d'Assise⁶³) riduceva ragionevolmente il rischio d'esiti imprevedibili⁶⁴.

Il 3 gennaio 1924, quindi, il Giudice istruttore, su richiesta del PM, dispese l'interrogatorio degli imputati e spiccò i mandati di comparizione. Considerata la gravità dei danni riscontrati, il fatto che avessero interessato anche molti minorenni e ravvisando la sussistenza di un serio *periculum in mora* circa la perdita delle generiche garanzie patrimoniali «per le quali si è consentita l'ipoteca legale», il Giudice dispese il sequestro «di tutte le attività mobiliari di qualsiasi natura di proprietà degli imputati»⁶⁵.

L'istruttoria proseguì con l'acquisizione di ulteriore documentazione tecnica e con l'audizione – delegata al pretore di Clusone o, mediante rogatoria, alla procura milanese – di numerosissimi ulteriori testimoni (danneggiati,

⁵⁸ Per tutti i reati di competenza del tribunale (tra i quali il disastro colposo) era adottato il rito sommario. Cfr. art. 277 CPP 1913.

⁵⁹ Cfr. art. 278 CPP 1913.

⁶⁰ Cfr. artt. 278 ss. CPP 1913.

⁶¹ Perquisizioni domiciliari, esperimenti, perizie e ricognizioni. Cfr. artt. 198-200 CPP 1913.

⁶² Il Codice del 1913, di buona fattura tecnica, strizzava l'occhio alla *strafprozeßordnung* tedesca del 1877 e si distaccava dall'impianto francese che aveva influenzato il precedente codice di rito penale. Le nuove norme introducevano maggiori diritti di difesa in fase istruttoria e l'assetto delle nullità, assolute e relative, era significativo. Sulle questioni capitali il codice era tuttavia ambiguo, scontando la logica di compromesso che ne aveva improntato la redazione. Di fatto era ancora un processo *misto* sebbene vi fossero impiantate alcune figure nuove quali la partecipazione del difensore dell'imputato ai quattro atti istruttori di cui s'è detto. (Cordero, 2001).

⁶³ Cfr. artt. 15 n. 2, 277 ss. Cpc 1913.

⁶⁴ Sul rapporto tra giuria penale ed opinione pubblica, cfr. L. Lacchè (2006; 2007); Colao (2010); Passarella (2020).

⁶⁵ Il sequestro, puntualmente sollecitato al PM dai danneggiati, verrà disposto dal GI il 25 febbraio 1924. Cfr. ASBg, Trib. Bg, DG, b. 14 (170-8), V. 1, fasc. 1, *Denuncia di 92 danneggiati*, p. 29s.

tecnici del Genio, maestranze impiegate nell'opera, soggetti altrimenti informati dei fatti)⁶⁶.

Il 29 dicembre fu sentito come teste Luigi Vita, titolare della ditta cottimista che l'Impresa Viganò aveva impiegato per la materiale esecuzione dei lavori. La sua stessa deposizione funse da premessa alla formale imputazione che seguì con mandato di comparizione del 21 gennaio 1924⁶⁷.

Gli interrogatori ebbero luogo tra il 15 gennaio e il 24 febbraio 1924⁶⁸. All'esame, condotto dal Giudice Istruttore, parteciparono il Procuratore del Re e uno dei periti (ing. Danusso): in questa fase, lo si è visto, il codice non consentiva difesa tecnica.

Invitato a prendere posizione sul capo d'accusa, Virgilio Viganò respinse «con tutte le forme dell'anima l'imputazione»⁶⁹. Lo stesso fecero gli altri imputati.

Il 30 aprile i periti depositarono il proprio elaborato individuando la causa «fondamentale originaria del crollo della diga...nell'insufficienza statica della muratura d'appoggio della parte centrale della diga stessa»; deficienza dovuta tanto a debolezza intrinseca – essendo dimensioni e resistenza del tampono murario insufficienti a reggere gli sforzi –, che a criticità di posizionamento – perché vi erano «incerte superfici di appoggio sulla roccia e la soluzione di continuità creata dalla galleria dello scarico di fondo»⁷⁰. Ganassini e Danusso conclusero anche nel senso che «non ci furono avvenimenti esterni accertati che abbiano funzionato come decisivi elementi perturbatori dell'equilibrio». In risposta al quesito aggiuntivo formulato dall'istruttore fu esclusa decisamente, sulla base del riferimento ad uno specifico accertamento delegato (ingenuamente) dai periti ad Augusto Stella, qualsiasi causalità dovuta a fattori geologici e sismici.

Le operazioni peritali proseguirono successivamente al deposito dell'elaborato per alcuni accertamenti incidentali richiesti dal PM al GI volti a verificare quanto emerso da alcune testimonianze assunte; in particolare se, all'atto delle prove di carotaggio eseguite dai periti, in un pilone fosse stato effettivamente rinvenuto un sacco di cemento e se vi fossero state, in altro pilone, perdite d'acqua dovute alla porosità cagionata da mancanza di sabbia

⁶⁶ L'acquisizione delle testimonianze proseguì fino al 5 maggio 1924. Per i verbali d'audizione cfr. ASBg, Trib. Bg, DG, b. 9 (170-3), V. 3, Procedimento penale - Esami testimoniali [1923-24].

⁶⁷ Cfr. ASBg, Trib. Bg, DG, b. 9 (170-3), V. 4, Procedimento penale - Riconoscimenti cadaveri e interrogatori, c. 119.

⁶⁸ Nelle more dell'indagine, i mandati di comparizione per Paola, Franca e Carmelina, tutte minorenni e per le quali fu accertato che «non ebbero ingerenza nella costruzione della diga e di quanto altro riflette il processo», furono revocati dal Giudice istruttore su istanza del procuratore.

⁶⁹ Cfr. ASBg, Trib. Bg, DG, b. 14 (170-8), V. 4.

⁷⁰ Cfr. ASBg, Trib. Bg, DG, b. 8, *Relazione peritale Ganassini-Danusso*, pp. 40-41.

nell'impasto. In questo caso furono invitati alle operazioni anche i difensori degli imputati.

All'originario *vulnus* di contraddittorio tecnico le difese reagirono con azioni formali e sostanziali. Nel merito, vennero proposte osservazioni e controperizie (già pubblicate esternamente, sebbene, a rigore, la perizia fosse soggetta a segreto istruttorio⁷¹) volte a minare la credibilità dell'opinione dei periti dell'ufficio ed a sostenere che la causa del crollo fosse esterna ed imprevedibile⁷²: quindi idonea a scagionare gli imputati. Sul piano formale, il difensore di Virgilio Viganò contestò l'illegittimità dell'esclusione del suo assistito dalla nomina del secondo perito sebbene fosse già «pubblicamente» indicato come imputato; eccipi la nullità del contributo del tecnico non nominato (Stella) e chiese un'integrazione geofisica e relativa all'incidenza sul crollo delle precipitazioni meteoriche straordinarie che l'avevano preceduto. Eccezioni analoghe furono sollevate dal legale di Santangelo. Il Pubblico Ministero, dal canto suo, chiese che il Giudice Istruttore richiamasse i periti a chiarimenti.

Il magistrato ritenne d'accogliere solo alcuni quesiti integrativi proposti dai difensori, ma di sottoporli agli ingegneri già nominati. Avere un perito di fiducia nel collegio tecnico avrebbe potuto fornire l'occasione di incidere effettivamente sull'esito del futuro processo che le conclusioni peritali parevano aver già largamente ipotettato. Non si trattò quindi di una *chance* alla quale la difesa Viganò avrebbe potuto serenamente rinunciare.

La decisione dell'istruttore venne infatti impugnata avanti alla Corte d'appello di Milano, sostenendo che essendo stato già depositato il primo elaborato tecnico, non di integrazione potesse parlarsi, ma di nuova perizia; e come tale, l'accertamento avrebbe dovuto rispondere alle regole ordinarie che attribuivano alla difesa la facoltà di nomina di uno dei periti. La corte meneghina, con ordinanza 30.6.1924, respinse il gravame ritenendo la questione della nullità di competenza esclusiva del giudice del merito della causa.

Il provvedimento venne impugnato per Cassazione sulla base di un unico motivo: essedo l'imputato già «positivamente presente dell'istruttoria»⁷³

⁷¹ Le perizia, nonostante fosse soggetta a regime di segretezza, era giunta alla stampa che ne aveva pubblicato stralci sui giornali cittadini. Per questo fatto, alcuni giornalisti bergamaschi furono rinviati a giudizio per violazione del segreto istruttorio, ma si difesero eccependo che la relazione era stata già pubblicata dai giornali milanesi. Furono assolti poiché la Pretura ritenne provata la mancanza di dolo. Cfr. «La Rivista di Bergamo», anno IV, n. 43 (Luglio 1925), p. 2381.

⁷² Cfr. 60 *postille alla relazione dei signori periti del Tribunale (per uso dei signori avvocati della difesa Viganò)*; M. Baroni *et al.*, *La diga del Gleno*, cit.; M. Baroni *et al.*, *Appendice alla memoria tecnica "la diga del Gleno". Nuove indagini. Nuovi rilievi. Risultanze*. 15 aprile 1925, in ASBg, Trib. Bg, DG, b. 8 (170-2).

⁷³ Cfr. ASBg, Trib. Bg, DG, b. 13 (170-7), V. 8, Procedimento penale - Impugnature avverso le ordinanze di sequestro, *Ricorso 20.6.1924*.

avrebbe – quantomeno ora – avuto il diritto di nomina del secondo perito. Il 28 agosto 1924 anche la Suprema Corte ritenne però inammissibile il ricorso per le ragioni addotte dal collegio milanese e condannò il ricorrente alle spese.

La difesa insistette – inutilmente – presso il GI affinché disponesse una nuova perizia geofisica (a rigore, richiedente altra specializzazione rispetto alla geologica). Anche l'ordinanza di rigetto fu impugnata, ma la Corte d'appello di Milano mantenne fermo il proprio orientamento circa l'incompetenza.

Nel giugno 1924 la procura ritenne d'aver compiutamente condotto l'istruttoria ed il giorno 16 depositò presso il Tribunale di Bergamo richiesta di citazione diretta a giudizio di tre imputati⁷⁴ e cinque civilmente responsabili⁷⁵.

2.2. Il giudizio di primo grado

Chiusa la fase istruttoria si aprì dunque quella dibattimentale. Nella prima, si è visto, il rito consentiva risicatissimo spazio alla partecipazione della difesa tecnica; nella seconda, teoricamente, il contraddittorio tra accusa, difesa e parti civili era pieno e funzionale alla formazione di un equilibrato convincimento da parte del collegio giudicante. Tuttavia, le regole sulle letture in dibattimento previste dal Codice Finocchiaro-Aprile – ovvero quelle norme che stabilivano quali documenti formati senza contraddittorio potessero legittimamente essere palesati al decidente e quindi influenzarne la decisione – consentivano la facile infiltrazione nel processo del materiale istruttorio raccolto unilateralmente dall'accusa⁷⁶.

In particolare, se rispetto al codice di rito penale del 1865 il livello d'oralità era accresciuto, le testimonianze raccolte dal pubblico ministero senza la presenza dei difensori potevano facilmente influire sulla decisione. Fuor dall'ipotesi di consenso delle parti, in caso «di contraddizioni o variazioni nelle deposizioni in dibattimento» rispetto a quelle verbalizzate in fase d'indagine, queste ultime potevano essere lette fissando una traccia su cui poteva radicarsi il convincimento del giudice. Anche le dichiarazioni trasfuse nei rapporti, nelle denunce e nelle querele, come ogni atto o documento del procedimento (tanto presentato dal PM che dalle parti) potevano essere letti in dibattimento se solo il Presidente ne avesse riconosciuta «la pertinenza ed utilità»⁷⁷. Né le modalità d'assunzione delle prove orali favorivano il fisiologico *stress-test* degli escussi. L'esame dei testi citati a dibattimento (come pure l'interrogatorio) era infatti condotto dal solo Presidente: PM e difensori

⁷⁴ Viganò Virgilio (Responsabile dei lavori del Gleno per la Ditta Viganò), Giovan Battista Santangelo (progettista e direttore dei lavori) e Luigi Vita (impresario costruttore).

⁷⁵ Viganò Paolo, Giulio, Emilio Carlo, Antonio e Giuseppina.

⁷⁶ Cfr. artt. 404-407 CPP 1913.

⁷⁷ Cfr. art. 407 CPP 1913.

potevano unicamente far domande per mezzo di lui ad imputato, parti lese, testimoni e periti⁷⁸.

Seppure, nel caso di specie, il novero delle letture per contraddizione fu praticamente trascurabile (essendo oggettivamente poco numerose le contraddizioni dei testi), lo squilibrio di mezzi tra accusa e difesa già in astratto rese impari il loro confronto avanti al Tribunale; non sorprende quindi l'ampio ricorso alle eccezioni di nullità *di garanzia* che abbiamo visto e vedremo invocate – ma solo in un caso fruttuosamente – dalla difesa di Virgilio Viganò e Giovan Battista Santangelo⁷⁹.

Va tuttavia rilevato che la stessa natura (quanto a fattispecie ed elemento soggettivo) del delitto contestato rendeva preponderante, quanto ad influenza sull'esito del giudizio, il risultato della perizia tecnica. E pur essendo vero che il Tribunale si ponesse rispetto ai periti quale *peritus peritorum*, in un caso del genere, disattendere, fuor dai casi di nullità o di conclusioni provate come «apoditticamente erronee»⁸⁰, i risultati dei numerosi accertamenti peritali su incerti e generici dati non specialistici sarebbe stato vistosamente sindacabile in sede di gravame.

Il processo avanti al Tribunale di Bergamo cominciò il 30 marzo 1925⁸¹. Tutte le udienze furono aperte al pubblico⁸². Dopo qualche rinvio dovuto alla verifica, mediante perizia, dell'impedimento a comparire allegato dell'imputato Virgilio Viganò (malattia) il giudizio entrò nel vivo. Verificate le parti lese comparse e le parti civili costituite, le difese chiesero inutilmente un rinvio dando atto della pendenza di trattative con i danneggiati minori.

I difensori, all'unisono, richiesero l'estensione del giudizio ai due soci sopravvissuti della ditta appaltatrice Paccani-Bonaldi-Marinoni – che aveva

⁷⁸ Sotto questo aspetto, rilevante per l'effettivo esercizio del contraddittorio in sede d'escussione testimoniale, il Codice del 1913 segnava un regresso rispetto al Codice del 1865, il cui art. 305 ammetteva che le parti conducessero un'escussione diretta dei testimoni «quando ne [avessero] domandata ed ottenuta la permissione» e salvi gli interventi inibitori del presidente sulle domande «inopportune». Cfr. Art. 305 CPP 1865.

⁷⁹ Il regime delle nullità era probabilmente l'aspetto più avanzato del Codice del 1913. Cfr. artt. 135 ss. CPP 1913.

⁸⁰ Cfr. ASBg, Trib. Bg, DG - b. 7 (170-1), V. 13, c. 277.

⁸¹ Il Collegio giudicante era formato dai magistrati Gaetano Lucchini (presidente), Socrate Martucci e Antonio Quomis.

Per il lettore che fosse digiuno di nozioni di diritto processual penale si precisa che il sostantivo *procedimento* è riferito all'intera procedura che disciplina tutte le fasi d'esercizio dell'azione penale (istruttoria e dibattimentale). Processo, invece, è denotato che descrive la sola fase procedurale, eventualmente anche in più gradi, avanti ai Giudici cui è demandata la decisione.

⁸² Il Presidente avrebbe potuto disporre d'ufficio la conduzione del dibattimento a porte chiuse qualora, a suo insindacabile giudizio, la natura dei fatti avesse potuto nuocere alla morale, all'ordine od all'interesse pubblico. Cfr. art. 373 CPP 1913.

avuto parte nella costruzione del tampone della diga – e la riduzione delle liste testimoniali, ma anche queste istanze furono rigettate⁸³.

È interessante la posizione assunta dal PM, che si riservò di valutare, nel corso del giudizio, la formulazione dell'accusa verso i due nominati. Essendo compresi nella lista testi, la loro posizione (ed attendibilità) qualora imputati sarebbe sensibilmente cambiata. Di fatto l'imputazione non seguì mai.

All'udienza del 5 maggio 1925 l'avv. Bonardi diede atto che l'accordo con i *piccoli danneggiati* era stato raggiunto e che restava solo da formalizzare⁸⁴; l'avv. Filippo Brusorio, difensore di Virgilio Viganò, sollevò le eccezioni di nullità della perizia⁸⁵. In particolare, venne eccepito il difetto di contraddittorio degli imputati in tutte le fasi di nomina peritale e la nullità – per difetto di nomina – della parte della perizia affidata dai periti ad un loro ausiliario (ing. Stella). Il PM e le PC si opposero.

Il 9 maggio il Tribunale dichiarò la nullità parziale della perizia Ganasini-Danusso del 30.4.1923 con riguardo alle conclusioni di natura geologica e sismica (per il rilievo formale che fossero imputabili al tecnico non nominato dal GI), mantenendone invece ferme le conclusioni di natura statica e costruttiva. Venne dichiarata nulla anche la perizia geofisica presentata dagli stessi Ganasini-Danusso il 31.5.1924 ed ordinato che si procedesse a nuova perizia geologica, sismica e geofisica, nonché balistica⁸⁶.

Il procedimento fu quindi rimesso in istruttoria e, questa volta, anche i difensori concorsero alla scelta dei periti⁸⁷. Dei primi tre accertamenti furono incaricati i professori Giotto Dainelli⁸⁸, Luigi De Marchi⁸⁹ e Pericle Gamba. Per la perizia balistica venne nominato il dott. Genebardo Gariboldi, già direttore del dinamificio del Cengio (Savona), coadiuvato dal generale Aldo Montaguti⁹⁰.

Le conclusioni dei periti geofisici, depositate il 6 luglio 1926, furono (anche formalmente) distinte: tutti concordarono nel sostenere che la creazione di un invaso artificiale nell'antica sede del ghiacciaio del Gleno non avesse influito sulla stabilità della struttura; parimenti convennero che le copiose precipitazioni che avevano interessato la zona i giorni antecedenti al crollo non

⁸³ Del pari fu rigettata la richiesta d'estromissione o, in subordine, di revoca del sequestro relativa a Carlo Viganò.

⁸⁴ Negli atti esaminati sono chiamati «piccoli danneggiati» tutti i privati diversi «dalle grosse ditte industriali» e, naturalmente, dagli enti pubblici.

⁸⁵ Cfr. ASBg, Trib. Bg, DG, b. 7 (170-1), V. 13, f. 19r.

⁸⁶ Cfr. ASBg, Trib. Bg, DG, b. 7 (170-1), V. 13, f. 23v-27r.

⁸⁷ Per la perizia balistica fu nominato il Colonnello Ottorino Cugini e per l'altra il prof. Paolo Vinassa de Regny dell'Università di Pavia. Cfr. ASBg, Trib. Bg, DG, b. 13 (170-7), V. 6, *Verbale di nomina di secondo perito 13 luglio 1925*.

⁸⁸ Professore di geologia e geografia fisica all'Università di Firenze. Cfr. ASBg, Trib. Bg, DG, b. 13 (170-7), V. 6, *Decreto di nomina di perito 6 luglio 1925*.

⁸⁹ Geografo e geofisico, docente all'Università di Padova.

⁹⁰ Cfr. ASBg, Trib. Bg, DG, b. 13 (170-7), V. 7, *Verbale di perizia 30 luglio 1925*.

avevano avuto sostanziale effetto sul suo determinarsi. Diversa fu invece l'opinione sulla sismicità dell'area: trascurabile per De Marchi e Dainelli; possibile per Gamba. Ma per tutti, in conclusione, le eventuali scosse non sarebbero state tali da determinare la destabilizzazione del tampone della diga.

Quanto alla perizia balistica, essa concluse nel senso che, anche qualora fosse stata posizionata una carica laddove ipotizzato, l'esplosione non sarebbe stata sufficiente a provocare la rovina dello sbarramento.

Le nuove perizie, conformemente all'ordinanza d'ammissione, furono sottoposte dal GI ai periti Danusso e Ganassini affinché, debitamente valutate gli assunti, si pronunciasse sulla *firmitas* del proprio originario elaborato: affermarono che tutte le conclusioni stabilite nella perizia 30 aprile 1924 fossero «ancora pienamente attendibili»⁹¹.

Terminata quest'ulteriore fase d'operazioni peritali il processo, previa nuova citazione diretta, tornò in aula. Ma fu per poco.

Infatti, il 12 novembre 1926, su richiesta del PM cui accedette la difesa Santangelo, il Tribunale ritenne necessario un ulteriore accertamento tecnico volto a stabilire se l'adozione delle modalità costruttive già autorizzate e poi mutate avrebbe evitato il cedimento del tampone o comunque prodotto segni premonitori tali da consentire un intervento e se vi fossero ragioni tecniche tali da fare ritenere pericolosa la sostituzione del progetto ad archi multipli a pianta curvilinea con quello primitivo a gravità. Un quesito, evidentemente, *tagliato* sulla valutazione delle responsabilità del progettista.

Fino a tre giorni prima del dibattimento era possibile richiedere al Presidente l'esperimento di un accertamento tecnico⁹², purché in ambito che non avesse «antecedentemente formato oggetto di perizia». La nuova perizia fu quindi ammessa con la precisazione che l'indagine dovesse considerare quale presupposto incensurabile la ricostruzione di Ganassini-Danusso circa la dinamica di cedimento ed in particolare le criticità del tampone.

Le difese si limitarono a produrre una serie di note tecnico-illustrative⁹³ ed i periti Giuseppe Albenga e Giovanni Masera, nominati dall'istruttore, condussero un'indagine meticolosa che si spinse anche all'esame delle alternative ipotetiche e dalla quale la posizione del Santangelo risultò alleggerita⁹⁴.

⁹¹ Cfr. ASBg, Trib. Bg, DG, b. 13 (170-7), V. 6, *Conclusioni Danusso-Ganassini 16 settembre 1926*.

⁹² Cfr. art. 367, 368 CPP 1913.

⁹³ Cfr. ASBg, Trib. Bg, DG, b. 13 (170-7), V. 7, *Pro memoria 20 dicembre 1926*.

⁹⁴ «I periti sottoscritti...seguita la opera dell'Ing. Santangelo anche nelle sue funzioni di Direttore dei lavori devono coscienziosamente dichiarare che non hanno trovato argomenti specificabili ed incontestabili per istituire appunti riguardo a tale funzione, la quale fu quella ordinariamente prestata da un Direttore dei lavori fiducioso nei tecnici che lo coadiuvavano e nell'Impresa esecutrice. Come non è dato accertare la causa del disgraziato crollo della diga, attribuito od attribuibile solo per ipotesi a circostanze presunte, così è doveroso dichiarare che non vi sono argomenti sicuri per attribuire in qualsiasi parte alla responsabilità della direzione

Nell'elaborato, depositato il 29 gennaio 1927, i tecnici dell'ufficio ritennero inoltre che sebbene la sovrapposizione di una diga ad archi multipli al tampone progettato per una diga a gravità non fosse soluzione tecnicamente valida, la successiva modifica dimensionale apportata all'opera avrebbe reso la soluzione ammissibile; ed affermarono inoltre che il Santangelo non poteva avere avuto motivo di dubitare che le maestranze stessero materialmente realizzando la costruzione a regola d'arte.

In particolare, considerate le norme previste negli anni della costruzione per le dighe ad archi multipli⁹⁵, le varianti poste in essere e la materiale costruzione, fu escluso che il crollo fosse imputabile, totalmente o parzialmente, alla progettazione della diga ad archi multipli⁹⁶. Fu affermato che sebbene il riempimento immediato del bacino potesse incidere sulla stabilità della diga, nel caso di specie, essendo fresche e prive d'intonaco solo le malte della parte superiore, questo fatto non aveva cagionato il crollo, né concorso allo stesso. Fu pure vagliata, escludendola, l'astratta validità dell'ipotesi che il duplice lavaggio della sabbia l'avesse resa meno idonea alla concrezione della malta cementizia. Furono anche considerate, in astratto, numerose cause ipotetiche di crollo della muratura, dando atto che le precedenti perizie già le avevano vagliate e che le altre «erano senz'altro escluse dall'esame degli atti del processo»⁹⁷. Fu affermato che, sebbene non fosse possibile, sulla base dei registri di cantiere, valutare quanto cemento e malta fosse stato impiegato nella costruzione del tampone, la calce non era stata sufficientemente testata prima dell'impiego.

Il 25 marzo 1927 la procura poté quindi rinnovare le richieste di citazione a dibattimento ed il 18 maggio dello stesso anno cominciarono gli interrogatori degli imputati e dei civilmente responsabili, cui seguì l'esame delle parti lese e, poi, dei testi. L'escussione testimoniale terminò all'udienza pomeridiana del 9 giugno 1927. Rispetto ai testi ammessi ne residuarono alcuni, ma vi si rinunciò nel consenso generale. Il 14 giugno il processo si avviò verso la conclusione.

dei lavori l'immane sciagura». Cfr. ASBg, Trib. Bg, DG, b. 13 (170-7), V. 7, *Relazione Peritale Albenga-Masera 29 gennaio 1927*, p. 18.

⁹⁵ I tecnici rilevarono come l'originario progetto, approvato il 28 marzo 1921, non corrispondesse alle norme che pochi giorni dopo avrebbe introdotto il D.M. 2 aprile 1921, mentre l'opera di fatto realizzata su progetto del Santangelo vi rispondeva.

⁹⁶ «L'ingegnere Santangelo, dato lo stato della tecnica intorno al 1920, aveva ragione di ritenere che la sostituzione della diga a volte multiple a quella a gravità rappresentasse un vantaggio ed un progresso del progetto primitivo, sotto qualunque aspetto di fossero considerate le nuove opere proposte».

⁹⁷ Cfr. ASBg, Trib. Bg, DG, b. 13 (170-7), V. 7, *Relazione Peritale Albenga-Masera 29 gennaio 1927*.

In 19 udienze, previa produzione di alcuni ulteriori documenti⁹⁸, le parti civili depositarono e presentarono le proprie conclusioni⁹⁹, il PM svolse la sua requisitoria ed arringarono e conclusero i difensori degli imputati (chiedendo, a vario titolo, l'assoluzione dei rispettivi assistiti).

All'esito del dibattimento il PM chiese l'assoluzione dell'imputato Luigi Vita «per non aver commesso il fatto addebitatogli» e la condanna dei soli Virginio Viganò e Giovan Battista Santangelo. Quanto a Viganò Paolo, Giulio, Carlo, Giuseppina ed Antonia, chiese ne fosse accertata la responsabilità civile con conseguente condanna in solido tra loro e con gli imputati penalmente responsabili a risarcire i danni cagionati dal reato.

La norma incriminatrice della fattispecie del disastro colposo da cui fosse derivata la morte di alcuno prevedeva una pena detentiva dall'ampio margine edittale (1-10 anni) e la multa superiore alle lire 1.000. Partendo da una pena di anni 8 di detenzione e lire 10.000 di multa e riconoscendo le attenuanti generiche (dal che conseguiva la riduzione della pena di 1/6), il Regio procuratore chiese che gli imputati Virginio Viganò e Giovan Battista Santangelo venissero condannati a 6 anni e 8 mesi di reclusione ed al pagamento di una multa di 8.333 lire. Poiché la fattispecie ricadeva nell'ambito applicativo del provvedimento d'indulto, introdotto con RD 31 luglio 1925 n. 1277, due anni di pena avrebbero comunque dovuto esser condonati, così come l'intera pena pecuniaria.

L'avv. Gonzales, per la difesa, chiese un richiamo a chiarimenti dei periti Danusso e Ganassini per vagliare l'incidenza causale, sul crollo e sull'entità dei danni, dell'innalzamento del pelo dell'acqua dovuto alle precipitazioni antecedenti l'evento. L'incidente, al cui esperimento si opposero PM e parti civili, venne rigettato dal Tribunale.

Seguirono le arringhe dei difensori delle Parti civili ed il procuratore del Consorzio idroelettrico del Dezzo si peritò di confutare largamente l'ipotesi dell'attentato dinamitardo, sottolineando che nessuno, la mattina del crollo, udì detonazioni: neppure Virgilio Viganò che era a Vilminore. Questi, peraltro, intervenne affermando «io lo sentii il colpo quella mattina e lo sentii bene». Ma gli venne fatto notare come mai prima di quel momento l'avesse sostenuto.

Venne il turno degli intervenenti dei legali dei civilmente responsabili ed, infine, delle arringhe dei difensori di Virgilio Viganò e Santangelo.

Alle udienze del 14 e del 30 giugno, recedettero dalla costituzione di parte civile, rispettivamente, la Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, la Preservatrice, e la trentina di piccoli danneggiati che non avevano aderito alla proposta transattiva del 1925¹⁰⁰.

⁹⁸ Dal Presidente e dagli avvocati Farinacci, Gonzales e Riva.

⁹⁹ Tutti conclusero per la condanna risarcitoria degli imputati e dei civilmente responsabili.

¹⁰⁰ Si trattava di Caterina Milesi, del figlio di lei e d'altre 30 persone difese da Roberto Farinacci e Guido Mazza de Piccioli.

Il 4 luglio i giudici si ritirarono in camera di consiglio per deliberare. Ne uscirono, «dopo congruo termine», per dichiarare Virgilio Viganò e Giovan Battista Santangelo responsabili del reato loro ascritto. Il Tribunale riconobbe loro le attenuanti generiche e li condannò alla pena detentiva di anni 3 e mesi 4 ed alla multa di 7.500 lire. Li condannò altresì, in solido, alle spese del processo, ai danni delle parti lese ed al risarcimento dei danni, delle spese e degli onorari delle parti civili. Assolse Vita per non aver commesso il fatto. Assolse i civilmente responsabili dalle domande risarcitorie formulate delle parti civili a titolo di responsabilità indiretta, salva ogni azione in sede civile per altro titolo di responsabilità. In applicazione della legge, condonò ai condannati due anni di pena detentiva e l'intera multa.

Nei venti giorni seguenti la sentenza venne depositata¹⁰¹.

Dalla parte motiva emerge nitida la consapevolezza che l'atto non sarebbe stato solo oggetto della critica tecnica delle parti, ma sarebbe stato attenzionato dal pubblico che da esso si aspettava la prima formale presa di posizione dello Stato sulle responsabilità del disastro; ne emerge altresì una certa accortezza nell'inquadrare la tragica vicenda nel reale contesto socio-economico-politico nel quale ebbe a consumarsi.

Incontestato il fatto del crollo, il Tribunale dovette valutare se le prove formate in dibattimento e quelle filtrate dall'istruttoria fossero persuasive dell'oggettività delle irregolarità amministrative e delle condotte negligenti contestate dal PM, dell'incolpabilità agli imputati e della loro connessione causale con la rottura della diga.

Con riguardo alla valutazione, ex sé, delle contestate irregolarità formali, pur ritenendo accertata l'abusività delle opere realizzate in variante rispetto all'assentito, il collegio, «nella sua equità», ritenne di qualificarle di scarsa importanza, considerando il contesto ambientale entro al quale esse si consumarono. Escludendo, sul piano teorico, l'interpretazione «antiquata ed erronea» che riteneva integrata la colpa, indipendentemente dal rapporto causale¹⁰², qualora vi fosse mera inosservanza di regolamenti, sul piano concreto il Tribunale non si persuase del nesso di eziologico tra le violazioni formali riscontrate ed il crollo, ma riconobbe alle prime una certa rilevanza, nel senso che se si fosse rispettato scrupolosamente l'iter autorizzativo, la rovina avrebbe potuto evitarsi; e tale fatto andava considerato congiuntamente alle concrete varianti costruttive rispetto all'autorizzato (incremento della capacità del bacino, limitazione dell'ampiezza degli sfioratori) e alle azioni poste in essere (invasamento e messa in opera prima del collaudo).

Ma al di là delle discettazioni sulla rilevanza causale delle irregolarità, «la perizia fondamentale di Danusso e Ganassini...perizia che è la base

¹⁰¹ Cfr. ASBg, Trib. Bg, DG, b. 7 (170-1), V. 13, cc. 260-315.

¹⁰² Sulla ricostruzione dogmatica e sui problemi posti dalle categorie di colpa e nesso di causalità in vigenza nel Codice Zanardelli e sulla svolta che il pensiero penalistico sull'argomento registrò negli anni Trenta del Novecento, cfr. Sciumé (2007), Stella (2000).

dell'accusa, nella sua verità legale che è quella umana cui deve riferirsi il Giudice nell'emettere le sue pronunzie» identificava «la causa diretta, prossima ed accertata [del crollo] nella cattiva costruzione e debolezza conseguente del tampon» e fornì al collegio il più solido argomento per fondare una pronuncia condannatoria.

Posta l'esclusione ad opera delle perizie dell'effettività o, comunque, della rilevanza causale di eventi esterni di natura geofisica, sismica o di attentati dinamitardi, ascrivere a Virginio Viganò, *deus ex machina* dell'operazione di sfruttamento idroelettrico del pian del Gleno, la responsabilità del reato fu scontata conseguenza della sua azione amministrativa considerata «affrettata, improntata a soverchia facilità e, in una parola, imprudente, mentre si trattava di costruire una opera grandiosa e della massima pericolosità».

Più strutturata fu l'affermazione di responsabilità in capo al Santangelo, poiché il Tribunale dovette discostarsi dalle conclusioni della perizia Albenga-Masera che, per quello, aveva costituito una sorta di lavacro lustrale. E per farlo affermò una sua più completa visuale prospettica sulle risultanze processuali, ma, soprattutto, l'esistenza di un più stringente dovere di controllo da parte del progettista e direttore dei lavori¹⁰³.

Occorre rammentare che nella parte generale del codice Zanardelli mancava una definizione di colpa, sicché le indicazioni sul contenuto della medesima erano fornite dalle singole norme incriminatrici dei reati colposi. Ed il reato d'inondazione colposa aggravata dalla morte di alcuno era integrato qualora l'agente avesse cagionato il disastro per «imprudenza o negligenza, o per imperizia nella propria arte o professione o per inosservanza di regolamenti ordini e discipline»¹⁰⁴.

Peraltro, a differenza di quanto sarà previsto dal Codice penale del 1930, il suo antecessore era interpretato nel senso di non ritenere (penalmente) rilevante la colpa lieve; ovvero di escludere che da condotte implicanti una tenue violazione della regola cautelare potesse discendere responsabilità penale¹⁰⁵. Proprio la necessità di sostenere la specifica gravità della colpa spiega la diffusione della sentenza sul capo in questione.

L'ampiezza della forbice edittale (da 1 a 10 anni) consentì peraltro ai Giudici l'esercizio di un'ampia discrezionalità nella graduazione della pena. E se, da un lato, la gravità del danno e la sua prevedibilità in caso di sinistro – trattandosi di un reato di pericolo – cospiravano per un severo apprezzamento delle risultanze, dall'altro, la considerazione concreta dei «tempi in cui fu costruita la diga» indusse il Tribunale ad apprezzare con minore rigore la colpa degli imputati.

¹⁰³ Cfr. ASBg, Trib. Bg, DG, b. 7 (170-1), V. 13, cc. 289-298.

¹⁰⁴ Cfr. art. 311, 2° comma CP 1889.

¹⁰⁵ Per una ricostruzione degli orientamenti legislativi, dottrinali e giurisprudenziali sul punto, cfr. Poli (2019).

In particolare, la «indisciplina delle maestranze», il fatto che «i lavori... non erano ignorati dal Genio Civile... ed era desiderio di tutti, anche della autorità, di mettere urgentemente in valore le forze idriche del Paese, sul cui prezioso ausilio alla economia nazionale la guerra aveva richiamata la pubblica attenzione», tanto che «le ditte costruttrici venivano sollecitate anche dal Ministero dei Lavori Pubblici... a por mano ad ultimare le loro opere per fronteggiare la disoccupazione del dopo guerra», convinsero i giudici dell'opportunità e della ragionevolezza di comminare una pena assai mite. Pena ulteriormente ridotta per il riconoscimento delle attenuanti generiche giusto il significativo indennizzo conseguito dai danneggiati e la «probità» degli imputati.

Qualche perplessità potrebbe destare l'equivalenza della sanzione nonostante la diversità di prove a carico e discarico tra Viganò e Santangelo. La tenuità della condanna poteva tuttavia giustificarla, salva la possibilità di leggersi nella decisione un messaggio general preventivo. Se il proprietario-costruttore ed il progettista-direttore dei lavori sapranno di dover rispondere ugualmente della rovina dell'opera il controllo reciproco sarà maggiore.

Quanto al rigetto delle domande verso i civilmente responsabili, al di là del voler attribuirsi il peso della decisione sull'avvenuta indennizzazione di larga parte dei danneggiati, fu la conseguenza dell'adozione, da parte del Tribunale, di un orientamento giurisprudenziale restrittivo dell'applicazione dell'art. 1153 del Codice Pisanelli¹⁰⁶, norma disciplinante la responsabilità indiretta (ossia per fatto altrui) che, sola – nell'impostazione del codice processual penale del 1913 – consentiva l'esercizio dell'azione civile nel processo penale.

Il Collegio bergamasco ritenne essenziale, per affermare l'esistenza in capo ai civilmente responsabili di un'obbligazione risarcitoria per fatto degli agenti, la sussistenza di un rapporto tra committente e commesso. Rapporto caratterizzato da dipendenza e sorveglianza che, unitamente alla libertà di scelta del commesso da parte del committente, legittimava la scelta normativa di porre in capo a quest'ultimo una presunzione assoluta di colpa per fatto altrui¹⁰⁷.

Accertato che, rispetto all'impresa del Gleno, la fraterna Viganò vantava una sostanziale comproprietà, nei termini d'una comunione familiare o di una società di fatto, il rapporto tra i sodali e Virgilio – il cui operato era risultato caratterizzato da ampiezza, indipendenza e libertà d'esercizio dei poteri gestori – non poteva ricondursi, ad avviso del Tribunale, che al

¹⁰⁶ Tale interpretazione considerava la norma introduttiva della responsabilità indiretta uno *jus singulare* rispetto all'ordinario regime aquiliano, secondo il quale la responsabilità sorgeva solo in conseguenza del proprio dolo e della propria colpa; ne concludeva che il regime derogatorio non potesse essere suscettibile di applicazione estensiva.

¹⁰⁷ Cfr. ASBg, Trib. Bg, DG, b. 7 (170-1), V. 13, cc. 308.

contratto di mandato. Vincolo costitutivo, quest'ultimo, di una responsabilità diretta rispetto ai terzi danneggiati: quindi non azionabile in sede penale.

L'adozione di quest'orientamento restrittivo – coerente con l'originario spirito del Codice Pisanelli – fu alla base dell'assoluzione. Tuttavia, esso era ormai lontano dalle nuove sensibilità che percorrevano la giurisprudenza ed oggettivamente distante dall'appagare l'emotività e le aspettative di giustizia dei danneggiati e dell'opinione pubblica. Sin dal 1917, infatti, l'esegesi della norma di cui all'art. 1153 del Codice civile, era stata oggetto di un ripensamento critico¹⁰⁸. Le corti di legittimità, infatti, avevano adottato una diversa prospettiva in base alla quale, per il ricorrere della responsabilità indiretta, non era ritenuto più necessario un immediato rapporto causale tra le incombenze del commesso ed il reato da lui compiuto, né – ciò che più qui sarebbe rilevato – il rapporto di mandato poteva essere a priori cagione di esclusione dell'applicazione della norma¹⁰⁹. E la stessa «moderna» *ratio* della norma – puntualmente invocata dai difensori delle parti civili¹¹⁰ – era ravvisata «nella necessità che ognuno rispon[d]esse pei danni arrecati da forze delle quali [potesse disporre] a suo vantaggio»¹¹¹.

2.3. Il giudizio d'appello

I condannati, il Pubblico ministero e le parti civili non recedute impugnarono immediatamente la decisione del Tribunale di Bergamo¹¹².

La difesa Santangelo allegò il fatto che le ordinanze dell'istruttore e del giudice di prime cure avessero violato i diritti dell'imputato a concorrere alla ricerca della verità, in particolare per il mancato rinnovo delle perizie e per le letture in dibattimento; nel merito, il procuratore del progettista censurò la decisione per non aver riconosciuto che le imputazioni di cui era incolpato non costituissero reato. Analoga fu la posizione della difesa Viganò, che si focalizzò sul sottolineare la positiva ottemperanza delle disposizioni normative e delle autorizzazioni concesse. Il PM, dal canto suo, impugnò allegando l'eccessiva mitezza della pena.

Le tredici parti civili¹¹³ appellarono la sentenza, limitatamente al capo di rigetto delle domande di condanna dei civilmente responsabili, allegando

¹⁰⁸ Cfr. *Cass. Napoli*, 28 giugno 1917; *Cass. Roma*, 2 marzo 1922, *Cassazione Unica* 7 maggio 1925.

¹⁰⁹ Cfr. *Corte d'appello di Napoli*, 2 dicembre 1925, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, XXIV (1926), Pt. seconda, pp. 235-239.

¹¹⁰ Cfr. ASBg, Trib. Bg, DG, b. 12 (170-6), V. 16, *Memoria sui civilmente responsabili del disastro del Gleno*, p. 151.

¹¹¹ Cfr. *Cass. Civile*, 27 maggio 1925.

¹¹² Cfr. ASBg, Trib. Bg, DG, b. 12 (170-6), V. 14.

¹¹³ Società Elettrica di Valle Camonica, Consorzio idroelettrico del Dezzo, Società Elettrica Bresciana, Ferriere di Voltri, Società in accomandita di Ernesto Baslini e C, Società an.

l'erronea valutazione delle prove e l'erronea applicazione della norma di cui all'1153 CC.

Il processo d'appello si svolse avanti la V sezione penale della Corte d'appello di Milano¹¹⁴.

La prima udienza fu più volte rinviata per lo stato di salute di Virgilio Viganò che morì il 21 giugno 1928 per una emorragia cerebrale¹¹⁵.

Le parti depositarono copiose memorie ed il dibattimento si svolse tra il 19 ed il 27 novembre 1928. Il 22 furono chiamati a chiarimenti, sull'eventuale rilevanza nel crollo della dimensione degli sfioratori gli ing. Ganassini e Danusso, ma i periti ne sottolinearono l'irrilevanza, ribadendo le proprie conclusioni¹¹⁶. Le difese riproposero eccezioni di nullità della perizia e relative alla pretesa illegittimità della costituzione delle parti civili. Quest'ultime, tuttavia, progressivamente tacitate fuori dal processo, recedettero prima della sentenza¹¹⁷.

Il 27 novembre 1928 la Corte si ritirò in camera di consiglio. Uscitane diede atto del recesso di tutte le parti civili e rigettate le istanze istruttorie e d'integrazione CTU, dichiarò l'estinzione dell'azione penale contro Virgilio Viganò a cagione del suo decesso e, diversamente valutando la posizione dell'Ing. Santangelo, alla luce della perizia Albega Masera, lo assolse per insufficienza di prove «che egli [avesse] con colpa propria concorso nel fatto indubbiamente colposo...della mala costruzione del tampone...che [del crollo] fu causa efficiente» (ASMi, 1928).

Il progettista, cautelativamente¹¹⁸, dichiarò di ricorrere per Cassazione con riserva d'indicare i motivi di ricorso: si trattava di valutare se puntare ad un'assoluzione con formula piena, confidando del divieto di *reformatio in peius*¹¹⁹. I motivi, tuttavia, come dichiarato sin dal 15 dicembre dal Suo avvocato¹²⁰, non vennero presentanti nel termine di legge e quindi il capo della sentenza d'appello che lo riguardava divenne definitivo dal 17 dicembre 1928¹²¹.

Italiana fabbriche riunite di cemento e Calce, Lizzi Giacomo, Società Gioacchino Zoppi, Conificio Valserrana, Società ac. Ledoga, Società nazionale Ferrovie e Tranvie, Don Francesco Ercoli, quale investito del beneficio Coadiutori, Cfr., ASBg, Trib. Bg, DG, b. 12 (170-6), V. 1 bis, *Nota di cancelleria della Corte d'appello di Milano del 6.6.1928*.

¹¹⁴ Nella persona dei Consiglieri Napoleone Muggia (Presidente), Angiolcaro Magnani, Paolo Testa e Gaetano Scimemi.

¹¹⁵ Cfr. ASBg, Trib. Bg, DG, b. 12 (170-6), V. 16, c. 36.

¹¹⁶ Cfr. *ivi*, c. 240.

¹¹⁷ Cfr. *ivi*, cc. 230-254.

¹¹⁸ Il Codice prevedeva che altrimenti la parte sarebbe decaduta dalla relativa facoltà processuale.

¹¹⁹ Cfr. artt. 480 e 539 CPP 1913.

¹²⁰ Cfr. ASBg, Trib. Bg, DG, b. 12 (170-6), V. 16, *Comunicazione 15.12.1929 Avv. Gonzales*, c. 256.

¹²¹ Cfr. artt. 510 e 514 CPP 1913.

3. Disastro e infortunio

L'onda di piena precipitata a valle a seguito del crollo, come accennato, travolse anche gli stabilimenti idroelettrici in servizio al bacino e alcuni opifici di Darfo della Società Ferriera di Voltri provocando la morte degli operai addetti¹²².

Giusta l'esistenza, dal 1898, dell'obbligo assicurativo datoriale e, comunque, la concreta esistenza di polizze assicurative per infortunio sul lavoro, gli aventi diritto e, ove non ve ne furono, il ministero dell'Economia Nazionale, chiesero agli assicuratori la liquidazione delle previste indennità¹²³.

La Preservatrice, Società d'assicurazione negli infortuni di lavoro, in qualità di assicuratrice, per gli stabilimenti di Darfo, della Società Ferriera di Voltri negò l'indennizzo eccependo l'assenza di un elemento essenziale per la risarcibilità: il *rischio specifico*.

Nel novembre 1924, il Ministero promosse quindi avanti il Tribunale di Milano, a tutela futura del fondo speciale di cui all'art. 37 della legge infortuni, una causa civile contro la compagnia¹²⁴; ed i quattro aventi diritto convennero l'assicuratrice avanti al Tribunale di Brescia chiedendone complessivamente la condanna al pagamento di un indennizzo pari a 320.000 £¹²⁵.

Essendo *sub iudice* la questione dell'indennizzabilità, La Preservatrice, cautelativamente, si costituì parte civile nel processo penale per ottenere dagli imputati e dai civilmente responsabili, accertato il proprio diritto di rivalsa, un rimborso di quanto avesse dovuto pagare ai danneggiati.

Si è già rilevato che, tuttavia, il 30 giugno 1925 l'assicurazione recedette dalla costituzione.

La controversia civile giunse fino in Cassazione e la Suprema Corte, confermando la decisione dei giudici di merito, non ritenne l'evento indennizzabile quale infortunio «in occasione di lavoro», affermando mancanti i requisiti del «rischio specifico improprio» e del «rischio generico aggravato».

Il rimando normativo all'«occasione di lavoro» doveva interpretarsi nel senso che l'infortunio dovesse stare col lavoro in rapporto eziologico; il

¹²² Circa i dipendenti della ditta Galeazzo Viganò morti in servizio cfr. ASBg, Trib. Bg, DG, b. 14 (170-8), V. 1, fasc. 1, *Verbale d'inchiesta ai sensi dell'art. 64 del Regolamento per l'esecuzione della legge 31 gennaio 1904 n. 51 sugli infortuni sul lavoro*, p. 16-19. Quanto ai dipendenti della Ferriera di Voltri, cfr. ASBg, Trib. Bg, DG, b. 11 (170-5), 11, *Conclusioni della parte civile Società Ferriera di Voltri*.

¹²³ Sull'introduzione del primo modello assicurativo obbligatorio in Italia, cfr. Paletti (2009).

¹²⁴ Il R.D. 31 gennaio 1904, n. 51 d'approvazione del T.U. per gli infortuni degli operai sul lavoro prevedeva, all'art. 37, la costituzione presso la Cassa dei depositi e prestiti di un fondo speciale «per sovvenire gli operai che non avessero potuto conseguire l'indennità per insolvenza delle persone incorse nelle sanzioni dell'articolo 31».

¹²⁵ Si consideri che l'indennità prevista in caso di morte da infortunio in occasione di lavoro era fissata dall'art. 9 del R.D. 31 gennaio 1904, n. 51 a cinque salari annui.

lavoro, cioè, doveva essere causa occasionale dell'infortunio, determinando il rischio dal quale l'infortunio conseguiva.

La connotazione del rapporto di occasionalità, peraltro, prescindeva dai dati dell'attualità di tempo e di luogo tra lavoro ed infortunio. In altri termini, un operaio poteva anche trovarsi nello stabilimento in orario di lavoro, ma qualora l'infortunio subito non fosse stato in rapporto occasionale con il lavoro, non sarebbe stato indennizzabile. Di contro, il lavoratore avrebbe potuto trovarsi altrove (ad esempio *in itinere*) o nello stabilimento, in tempo non di lavoro, ma l'evento avere col lavoro rapporto di occasionalità; ed in quel caso l'infortunio sarebbe stato indennizzabile.

In altri termini secondo la Corte (che comunque seguiva un indirizzo consolidato) la *ratio* della legge infortuni era limitata alla protezione del lavoratore soltanto dal rischio determinato dal lavoro al quale era addetto e «non [era] pertanto indennizzabile il sinistro che [avesse incolto] l'operaio a seguito dello straripamento di un torrente che [avesse distrutto] l'opificio in cui egli lavora[va]»¹²⁶.

La via dell'indennizzo, che avrebbe consentito di superare il problema dell'irrisarcibilità del danno da morte, si rivelò, per gli eredi degli operai deceduti, un vicolo cieco.

¹²⁶ «Nella specie l'infortunio dell'operaio Gamba Luigi (capo officina) fu l'effetto della violenza cieca del torrente Gleno, che, rompendo le dighe (è del tutto estranea al giudizio la disamina delle cause dello straripamento) abbattendo quanto trovavasi sul suo cammino, distrusse due comuni, radendo al suolo case di abitazione, opifici, e producendo nell'immane disastro lutti numerosi, essendo perite parecchie centinaia di persone. Il rischio cui trovavansi inconsciamente esposti tutti i naturali di quelle località non ebbe a soffrire aggravamento di sorta, per essere il Gamba, a cagione delle sue mansioni, nello stabilimento di Darfo della società delle Ferriere di Voltri, e non altrove, in quel giorno ed in quell'ora. Esclusa con valutazione insindacabile di fatto, che detta località fosse più esposta delle altre, escluso del pari che la rottura della diga del Gleno potesse porsi in relazione con opere praticate per le ferriere, la Corte di merito si trovò di fronte ad un'attualità di tempo e di luogo tra il lavoro ed infortunio, non idonea a determinare il rapporto di occasionalità necessario perché l'infortunio si definisca indennizzabile, e rientri pertanto nei termini della legge. Altri operai che erano tuttora nella via, in quel giorno ed in quell'ora, altri addetti egualmente alle ferriere, che si trovavano ancora nelle case, perirono nella stessa guisa. Non rischio specifico proprio pel Gamba, di guardia in quell'ora allo stabilimento, nel quale, anzi, dimorava: non rischio specifico improprio, o rischio generico aggravato, nessun aggravamento alla posizione di pericolo in cui versarono due comuni avendo a lui creato il lavoro cui attendeva». Cfr. *Corte di Cassazione del Regno, 10 luglio 1929. 2a Sez. Gamba c. La Preservatrice*, in *Cassa Nazionale di Assicurazione per gli infortuni sul lavoro, Giurisprudenza in materia di infortuni sul lavoro nelle industrie, Sentenze pubblicate nel 1929, VII.VIII, nella rassegna della previdenza sociale*, Roma, 1930, pp. 160-163.

4. Il risarcimento del danno, la composizione stragiudiziale ed il ruolo del sequestro assicurativo

Il Codice Pisanelli, che pure aveva conservato la tradizionale distinzione tra *delitti e quasi delitti*¹²⁷, in materia extracontrattuale prevedeva che qualunque offesa al diritto altrui, tanto dolosa che colposa, facesse nascere un'obbligazione risarcitoria in capo al danneggiante¹²⁸.

A questa responsabilità diretta il Codice affiancava quella indiretta, ovvero relativa a fatti illeciti compiuti da «persone delle quali si deve rispondere» o «gionati dalle «cose che [si] ha[nno] in custodia»¹²⁹.

Nell'interpretazione giurisprudenziale consolidata negli anni in cui si svolsero i fatti del Gleno carattere proprio del danno risarcibile era la patrimonialità. Il danno, insomma, equivaleva ordinariamente al pregiudizio economico. Non necessariamente l'interesse leso doveva essere di natura economica, ma le conseguenze della lesione dovevano essere d'ordine patrimoniale e, quindi, attecchirsi necessariamente nei termini della perdita o del mancato guadagno¹³⁰.

Di conseguenza, anche le lesioni all'integrità fisica erano risarcibili solo se determinanti un pregiudizio economico, il che, indirettamente, implicava che il diritto attribuisse un diverso valore all'integrità della persona in funzione delle variabili di professione, età e genere¹³¹.

In caso d'illeciti mortali, la giurisprudenza riconosceva agli eredi la possibilità di vantare diritti risarcitori solo nel caso in cui il congiunto perduto fosse effettivamente (o potenzialmente: è il caso dei minori) economicamente produttivo. Si trattava in ogni caso di un diritto azionabile *iure proprio* e non *iure hereditatis* poiché:

se è alla lesione che si rapportano i danni, questi entrano e possono logicamente entrare nel patrimonio del lesionato solo in quanto e fino a quando il medesimo sia in vita. Questo spentosi, cessa anche la capacità di acquistare, che presuppone appunto e necessariamente l'esistenza di un soggetto di diritto¹³².

¹²⁷ Alla partizione tra *delitti e quasi delitti* – categorie che la maggior parte della civilistica italiana differenziava in funzione dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) – il codice non attribuiva sostanziali effetti giuridici. Cfr. G. Chironi (1886); G. Cesareo Consolo (1908); F. Carnelluti (1912); G. Venezian (1919).

¹²⁸ «Qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno». Cfr. art. 1151 CC 1865.

¹²⁹ Cfr. Art. 1153 cc. 1865.

¹³⁰ Cfr. art. 1227 CC 1865.

¹³¹ Problema che sarà risolto solo nel 1986 con l'introduzione in via giurisprudenziale del concetto di danno biologico.

¹³² Cfr. *Cassazione S.U.*, 22 dicembre 1925, n. 3475, in *Foro Italiano*, 1926, I, col. 328.

Invero, un'obbligazione pecuniaria gravante sul danneggiante e disancorata dalla patrimonialità era prevista dall'ordinamento. L'art. 38 del Codice Zanardelli, infatti, riconosceva il diritto, in caso di reato (ed in aggiunta alle restituzioni e al risarcimento) ad una «riparazione pecuniaria» prescindente dal danno, ma ne limitava l'ambito applicativo ai delitti «che offendeva[no] l'onore della persona o della famiglia»¹³³. Si trattava peraltro di una misura autonoma, mirata «a rafforzare l'efficacia della repressione»¹³⁴ e quindi neppure latamente qualificabile come un *danno morale*.

Quella che si è sommariamente descritta è la cornice che definiva il perimetro delle possibili pretese risarcitorie di coloro che furono colpiti dal disastro.

L'azione penale, come si è visto, fu esercitata solo contro tre imputati per il reato di *disastro colposo*; ma nel processo vennero chiamati anche cinque *civilmente responsabili*¹³⁵; ovvero quei soggetti che «a norma delle leggi civili [dovevano] rispondere per [gli] imputat[i] del danno cagionato dal reato»¹³⁶.

Circa questa figura processuale il Codice del 1913, introducendo un regime diverso da quello che l'aveva preceduto, attribuiva al giudice penale la competenza a conoscere dell'azione civile sono nel caso di responsabilità indiretta, ovvero per fatto altrui e comunque nascente dal reato a questi ascritto, ovvero ai sensi dell'art. 1153¹³⁷.

Sebbene questa azione restasse facoltativamente esperibile anche in sede civile, in pendenza del processo penale e fino al raggiungimento di una sentenza irrevocabile, avviarla o proseguirla era interdetto¹³⁸. Coerentemente – e per evitar la formazione di giudicati difformi – l'azione civile contro l'imputato ed i civilmente responsabili, in caso di passaggio in giudicato della sentenza penale che, a qualunque titolo, li avesse assolti non poteva più esser

¹³³ Coerentemente, il codice di procedura penale del 1913 (art. 7) aveva previsto che l'azione volta ad ottenere detta riparazione potesse essere esercitata dal «danneggiato od offeso, ed altresì dagli eredi del danneggiato o offeso».

¹³⁴ Cfr. *Relazione ministeriale al Progetto del Codice penale per il Regno d'Italia*, in *Atti parlamentari Camera dei Deputati, XVI Legislatura*, n. 28, Eredi Botta, Roma, 1887, p. 146.

¹³⁵ Viganò Paolo, Giulio, Carlo, Giuseppina ed Antonia.

¹³⁶ Cfr. Art. 65 CPP 1913.

¹³⁷ «Ciascuno parimente è obbligato non solo pel danno che cagiona per fatto proprio, ma anche per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali deve rispondere... I padroni ed i committenti pei danni cagionati dai loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze alle quali li hanno destinati; i precettori e gli artigiani pei danni cagionati dai loro allievi ed apprendenti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza... La detta responsabilità non ha luogo, allorché...provino di non avere potuto impedire il fatto di cui dovrebbero essere responsabili». Cfr. art. 1153 CC 1865.

¹³⁸ Cfr. art. 9 CPP 1913.

coltivata, «neppure per ragione di colpa civile»¹³⁹. Le ipotesi di responsabilità diretta restavano invece di competenza esclusiva del Tribunale civile¹⁴⁰.

Per gli imputati riconosciuti colpevoli in primo grado la condanna risarcitoria seguì *de plano*. Le domande verso i civilmente responsabili, lo si è visto, furono invece rigettate, ma l'esito interessò solo gli enti pubblici e le grandi società industriali costituite parte civile. Assai prima della fine del dibattimento tutti i c.d. *piccoli danneggiati* erano infatti receduti.

Nelle more del processo d'appello rinunciarono alla costituzione anche le ultime tredici parti civili e, in quanto (anche) appellanti, non fu necessaria una pronuncia sul capo relativo ai civilmente responsabili. Il relativo giudicato si formò quindi sul capo d'assoluzione di primo grado. L'assoluzione del Santangelo e l'estinzione dell'azione penale promossa contro Virgilio Viganò posero formalmente in non cale anche le pronunce risarcitorie già emesse contro di loro.

Il progressivo recesso delle parti civili, salvi i casi della Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro e della Preservatrice, avvenne a causa della tacitazione convenzionale delle relative pretese.

La fraterna Viganò¹⁴¹, con il fuoriuscito Carlo, raggiunse infatti nella primavera del 1925 un'intesa transattiva con i danneggiati privati – escluse, quindi, «le grosse ditte industriali e gli enti pubblici»¹⁴² – al cui favore fu prevista la devoluzione di sei milioni di lire da ricavarsi dalla liquidazione del patrimonio immobiliare ipotecato e, in caso d'incapienza, attingendo a quello mobiliare sequestrato.

La somma avrebbe poi dovuto essere distribuita ad opera di una commissione di gradimento dei danneggiati alla quale pure sarebbe pervenuto un fondo che il Governo aveva messo a disposizione.

L'erogazione dell'indennizzo era subordinata al recesso dalla costituzione di parte civile.

L'offerta, che prevedeva un riparto proporzionale con indennizzo di circa il 60% del danno complessivo¹⁴³, fu formalizzata unitamente alla pregiudiziale richiesta di svincolo con ricorso 31 marzo 1925. Prestando parere favorevole tanto il sequestratario che PM già il 1° aprile il Tribunale autorizzò la

¹³⁹ Cfr. art. 12 CPP 1913.

¹⁴⁰ I limiti del presente contributo non hanno consentito di procedere allo spoglio analitico dei registri delle cancellerie civili dei Tribunali di Bergamo e Brescia per verificare l'avvio di eventuali azioni per responsabilità diretta contro i componenti la fraterna Viganò; tuttavia, le dinamiche che hanno caratterizzato la condotta delle parti civili e la successiva tacitazione delle loro pretese, ne rendono improbabile l'esperimento.

¹⁴¹ Viganò Giuseppina, Paolo, Virgilio, Antonio (detto Nino).

¹⁴² Cfr. ASBg, Trib. Bg, DG, b. 13 (170-7), V. 9, *Ricorso per la riduzione del sequestro*.

¹⁴³ A consuntivo, la percentuale liquidata fu poi del 50%.

rimozione del gravame. Per l'effettiva consegna della somma alla commissione di riparto dovrà però attendersi il 5 gennaio 1926¹⁴⁴.

Impregiudicata (*rectius: sub iudice*) la questione della responsabilità, i Viganò si affermarono tra «le vittime prime e maggiori della terribile sventura» e dichiararono d'essersi motivati all'intesa quali condolenti spinti da un «sentimento di doverosa pietà umana verso tante famiglie colpite e sofferenti dello stesso [loro] dolore». Ma fu palesato come il Governo si fosse fatto parte diligente nel sollecitare la definizione transattiva. Le «laboriose trattative» prodromiche furono infatti condotte a Roma, presenti i «patroni» delle parti ed il sequestratario giudiziale.

L'azione mediatrice dell'esecutivo fu quindi palese, ma poté essere efficace grazie alla tempestiva apposizione dei vincoli sui beni della fraterna. Il ruolo dell'iscrizione d'ipoteca e del sequestro *assicurativo* fu del resto riconosciuto come fondamentale anche dai commentatori coevi¹⁴⁵.

Di fatto, fu la rilevante innovazione normativa introdotta sotto questo aspetto dal Codice Finocchiaro-Aprile che rese possibile l'indennizzazione (dopo circa trenta mesi) di settecentocinquantaquattro parti lese che, altrimenti, per ottenere un titolo esecutivo, sarebbero state costrette ad esperire autonome azioni civili, disputando con la famiglia Viganò sulla obbligazione dei singoli suoi componenti a concorrere al dovuto risarcimento. E per giunta con l'alea di un'artefatta incapienza.

Peraltro, sebbene il sequestro fosse affetto da un vizio originario (venendo disposto dal GI il 2 gennaio 1924, sebbene il mandato di comparizione fosse spiccato il 3 e quindi i Viganò non avessero ancora assunto la veste di imputati) i destinatari, salvo Carlo, non lo impugnarono temendo che l'atto sarebbe stato inteso quale tentativo di occultare i beni¹⁴⁶.

¹⁴⁴ Invero, in quella data, la somma versata fu pari a 5.650.000 £ giusta una trattenuta di 350.000 £. Non tutti i piccoli danneggiati, infatti, accettarono. Una trentina di loro, credendo forse di poter spuntare migliori condizioni, restò costituita in giudizio e continuò la trattativa. Tuttavia – e nonostante la nomina, quali propri difensori, di Roberto Farinacci e Guido Mazza de Piccioli – dopo circa un anno e mezzo anche i dissidenti accettarono le medesime condizioni proposte agli altri e recedettero dalla costituzione. Cfr. ASBg, Trib. Bg, DG, b. 10 (170-4), V. 1. *Ricorso 24 giugno 1927*, cc. 110-111.

¹⁴⁵ Cfr. *Nota a Cassazione civile, 3a sezione, 16 maggio 1931*, “Giurisprudenza italiana e la legge riunite”, 83, Parte Prima, Sez. I, col. 808.

¹⁴⁶ Carlo Viganò impugnò il provvedimento affermando unicamente la sua sostanziale estraneità alle attività della fraterna; il Tribunale ne rigettò il ricorso affermando che la sua competenza, limitata dall'art. 607 CPP alla riduzione del sequestro od alla sua formale erroneità, non poteva estendersi all'accertamento di un presupposto dell'imputazione. Cfr. ASBg, Trib. Bg, DG, b. 13 (170-7), V. 7 bis, *Impugnazione Avv. Leone 20.2.1924*, cc. 8-13; ivi, *Ordinanza 12 marzo 1924*, c. 27.

Impugnazioni del sequestro, giunte fino in Cassazione, furono promosse anche da terzi per eccepirne l'inopponibilità ad atti dispositivi antecedenti. Cfr. *Cassazione civile 10 novembre 1924*, “La procedura penale italiana”, XI (1925), cc. 458-460. Cfr. ASBg, Trib. Bg, DG, b. 13 (170-7), V. 7 bis, *Sentenza Tribunale di Bergamo 10 novembre 1924*.

Lo impugnarono tuttavia tardivamente allorché definirono il rapporto con i *piccoli danneggiati*.

Il Tribunale, pur non accogliendo l'eccezione di nullità, revocò il sequestro, ma lasciò sussistere, a garanzia dei *grandi* danneggiati, le ipoteche¹⁴⁷.

Anche queste ultime sarebbero poi state svincolate quando, progressivamente tacitate fuori dal processo, anche le ultime parti civili recedettero dalla costituzione in appello.

Il fatto che le spese e le competenze del sequestratario fossero poste a carico dei Viganò sarebbe peraltro stata fonte d'ulteriore contenzioso, quando, morto Virgilio ed assolti gli altri, il Rag. Attilio Olivieri volle far valere le proprie pretese¹⁴⁸.

L'azione *facilitatrice* del Governo non si limitò a stimolare le trattative, ma si estrinsecò anche in una significativa contribuzione sul piano patrimoniale. Con R.D. 8 aprile 1925¹⁴⁹, infatti, fu autorizzata una spesa di sei milioni di lire per contribuire alla riparazione dei danni ai beni mobili ed immobili risentiti dai privati, esclusi i grandi industriali, e «consistenti nella perdita o danneggiamento dei fabbricati, dei terreni, nella perdita di animali, strumenti da lavoro, scorte agricole, merci e derrate, masserizie e simili»¹⁵⁰.

Ai fondi messi a disposizione dai Viganò ed a quelli pubblici si aggiunsero, per oltre quattro milioni di lire, i contributi solidali raccolti con le sottoscrizioni¹⁵¹.

La commissione costituita per la distribuzione poté dunque disporre di oltre 16 milioni di lire da assegnare a favore dei danneggiati, sia per danni patrimoniali, che personali.

Di particolare interesse sono i criteri di liquidazione che essa adottò in virtù del potere equitativo che le era stato attribuito. Per i danni alle cose limitò l'indennizzo a quelli diretti, ovvero escluse il lucro cessante; quanto ai danni alle persone si distinse tra quelli da morte e quelli per malattia e lesioni.

¹⁴⁷ Cfr. ASBg, Trib. Bg, DG, b. 11 (170-5), 16, Sequestri, *Ordinanza 12 luglio 1926*.

¹⁴⁸ Cfr. *Cassazione civile, 3a sezione, 16 maggio 1931*, "Giurisprudenza italiana e la legge riunite", 83, Parte Prima, Sez. I, coll. 800-813.

¹⁴⁹ Cfr. R.D.L. 8 aprile 1925, n. 381, convertito con L. 21 marzo 1926, n. 597.

¹⁵⁰ Le risorse furono reperite prevedendo maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1925-26. Cfr. R.D.L. 11 giugno 1925, n. 1151.

¹⁵¹ Per la quantificazione del contributo volontario, cfr. *Relazione della commissione liquidatrice dei danni del Gleno*, in G.S. Pedersoli, *Il disastro del Gleno*, cit, pp. 209-212. I comitati coinvolti nell'azione di solidarietà furono numerosi. Cfr. Comitato vicentino per i danneggiati del Gleno, *Vicenza per i danneggiati del Gleno*, Peronato, Vicenza, 1925; *Un appello alla cittadinanza milanese per i soccorsi alle vittime*, «Corriere Italiano», 6 dicembre 1923; *Soccorriamo la sventura!*, «Corriere Italiano», 7 dicembre 1923; *La federazione del libro per le vittime*, «Avanti!», 7 dicembre 1923; *L'impressione della visita del Re. Provvedimenti offerte telegrammi*, «Corriere della Sera», 6 dicembre 1923.

Per la liquidazione dei danni da decesso i commissari adottarono criteri quali-quantitativi esemplati dalle leggi sugli infortuni sul lavoro (industriali ed agricoli)¹⁵², integrandoli, per la definizione degli aventi diritto, con le norme codicistiche sugli alimenti e sulle successioni¹⁵³.

L'entità dell'attribuzione fu diversificata in funzione dell'età e sesso delle vittime, ma il dato, che pure agli occhi d'un osservatore odierno potrebbe turbare, non deve stupire se si rammentano le considerazioni poc'anzi svolte. Piuttosto occorre considerare che la standardizzazione degli indennizzi costituì un grande vantaggio rispetto alla prospettiva d'un accertamento giudiziale che avrebbe preteso dall'attore l'assolvimento di un rigoroso onere di prova del danno, nei termini dell'*an* e del *quantum*.

Particolare attenzione merita anche la decisione che la commissione adottò in ordine al risarcimento delle lesioni qualora il rapporto di causa ad effetto tra disastro ed infermità fosse incerto.

Sebbene si trattasse di casi nei quali la probabilità di rigetto di una domanda giudiziale era altissima, ai soggetti investiti dalla fiamma fu attribuita un'indennità «per lo shock nervoso sofferto».

In altre parole, la devoluzione alla commissione di poteri equitativi consentì il riconoscimento ai danneggiati di titoli di pretesa che l'applicazione rigorosa della legge avrebbe negato.

Gli indennizzi corrisposti dalla commissione di cui s'è detto non costituirono le uniche attribuzioni patrimoniali in favore dei danneggiati.

Il Consiglio dei ministri, ricorrendo alla decretazione d'urgenza, aveva infatti emanato specifici provvedimenti volti alla riparazione dei danni sofferti dal territorio delle provincie colpite dal disastro¹⁵⁴. L'intervento – che lasciò significativamente impregiudicato «ogni diritto dello Stato e dei terzi per rivalsa di danni verso la ditta Galeazzo Viganò» – prevede lo stanziamento di ulteriori sei milioni di lire da imputarsi, per 1,6 milioni, all'esecuzione diretta di lavori da parte dello Stato¹⁵⁵, e per 4,4 milioni per la concessione di sussidi per opere da eseguirsi dagli Enti locali¹⁵⁶.

¹⁵² Cfr. L. 31 gennaio 1904, n. 51 e L. 23 agosto 1917, n. 1450.

¹⁵³ A genero e nuora, suocero e suocera, fratelli e sorelle fu riconosciuto un indennizzo pari alla metà di quella spettante al coniuge, agli ascendenti ed ai discendenti.

¹⁵⁴ Cfr. R.D.L. 24 gennaio 1924, n. 126, convertito con L. 17 aprile 1925, n. 473. Le medesime regole previste da questo decreto furono poi applicate per la prosecuzione dei lavori in forza di R.D.L. 24 ottobre 1930, n. 1416.

¹⁵⁵ Il Governo si fece carico del ripristino della strada nazionale n. 11 del Tonale nel suo attraversamento del torrente Dezzo, della nuova inalveazione di detto torrente fra il ponte della menzionata strada nazionale e la confluenza del Dezzo nel fiume Oglio, nonché della rimozione di macerie e di fango dagli abitati danneggiati.

¹⁵⁶ A titolo di sussidio, su richiesta dell'ente interessato, il Governo avrebbe coperto fino al 75 % della spesa sostenenda dalle provincie di Bergamo e di Brescia ed ai Comuni delle Provincie medesime per il ripristino della viabilità provinciale e comunale; e fino all' 80 % per i lavori di riparazioni e ricostruzioni di cimiteri, chiese, condutture d'acqua potabile,

L'accertamento dei danni e la determinazione del contributo a favore dei danneggiati furono affidati ad una Commissione¹⁵⁷ – altra rispetto a quella di cui si è detto – le cui deliberazioni, da improntarsi a criteri equitativi, erano insindacabili, tanto in via gerarchica che giudiziaria.

Il governo ritenne inoltre prioritario promuovere la ricostruzione degli impianti idroelettrici distrutti o danneggiati dall'alluvione e nel luglio del '25 deliberò – con significativo vantaggio per le società industriali coinvolte – che i provvedimenti da emanare per la ricostruzione, con o senza varianti, delle opere ed impianti di utilizzazione idrica e degli elettrodotti distrutti o gravemente danneggiati avessero a tutti gli effetti di legge efficacia di nuove concessioni ed autorizzazioni¹⁵⁸.

Cenni conclusivi

Un passaggio della memoria congiunta che i difensori delle parti civili depositarono in favore dei loro mandanti prima del dibattimento in appello riassume efficacemente le motivazioni dell'aspettativa di giustizia della quale si erano fatti patroni:

i signori Viganò hanno creduto di dare una novella prova della loro potenza tecnica e finanziaria e hanno voluto assicurarsi gli utili di un impianto per sé stesso rischioso; per il proprio vantaggio hanno creato alle spalle [si noti il doppio senso] di una umile e operosa popolazione montanara...un pericolo immane che diventò sciagura pubblica. L'intento della sperata utilità non li scusa, ancorché il loro orgoglioso proposito – se ben attuato – potesse essere di vantaggio all'economia generale del paese...Essi dovevano pertanto sapere che la stessa alea di un grande vantaggio era alea di una terribile responsabilità¹⁵⁹.

Gli avvocati conclusero affermando che non fosse «giusto» né «morale» che di fronte a tante vite perse e ad un «pregiudizio multimilionario i signori Viganò [potessero rimanere] impassibili come altrettanti idoli ai quali si debba rendere tributo di vite e di patrimonio altrui».

edifici pubblici comunali e provinciali o di uso pubblico od appartenenti ad Enti morali aventi scopo di beneficenza.

¹⁵⁷ La componevano, con funzioni di presidente, un prefetto del Regno, due esperti nominati rispettivamente dai Prefetti di Bergamo e Brescia e due funzionari nominati dall'Intendenza di finanza, rispettivamente, di Bergamo e Brescia.

¹⁵⁸ Cfr. R.D.L. 16 luglio 1925, n. 1552 convertito con L. 18 marzo 1926, n. 562. In questo decreto si fa ancora salva la rivalsa verso l'impresa Viganò.

¹⁵⁹ Cfr. ASBg, Trib. Bg, DG, b. 12 (170-6), V. 16, *Memoria sui civilmente responsabili del disastro del Gleno del 20 novembre 1928*.

Pur scontando la *vis* retorica funzionale all'allegazione di parte, probabilmente, per il sentire dell'epoca, il rigetto della domanda risarcitoria non era davvero né *morale*, né *giusto*.

Non poteva legittimarsi l'assunto che sull'altare del progresso il rischio del capitale e quello della vita si equivalessero. Tuttavia, l'appiattimento della dimensione del *giusto* sul *legale* che era stato un *proprium* del retroterra culturale dei codici dell'Italia liberale sulla base dei quali i giudici fondarono la propria decisione, rese quest'ultima, a mio avviso, giuridicamente corretta. Se è vero che l'interpretazione che andava affermandosi delle norme sulla responsabilità indiretta era più affine al moderno sentire, essa portava al limite la (a suo modo) ferrea logica di un Codice vecchio di cinquant'anni e figlio di un'epoca – quella liberale – che, nei suoi presupposti sociali, economici e politici, la grande guerra aveva definitivamente consegnato alla storia.

Anche in ordine all'individuazione delle cause del crollo – considerate le risultanze peritali ed il materiale probatorio – la sentenza di prime cure non appare erronea. Del pari l'assoluzione del Santangelo in secondo grado pare coerente con gli apprezzamenti tecnici svolti dai periti Albenga e Masera.

Giusto il recesso delle parti civili che avevano appellato il capo della sentenza assolutoria dei *civilmente responsabili*, la Corte d'appello meneghina non dovette prendere posizione sul punto.

Del resto, trattandosi di questione civilistica, sebbene conoscibile nel processo penale, non vi era più – giuridicamente – alcun interesse pubblico (né legittimazione) – a tale accertamento. Né ha senso pronosticare quale orientamento quei giudici avrebbero potuto assumere in ordine alla responsabilità indiretta della fraterna Viganò.

In ogni caso, la verità processuale, anche quella accertata da sentenze passate in giudicato, non corrisponde necessariamente alla verità storica; né i fatti del cui accadimento un giudice penale *si convince* e sulla base dei quali fonda la propria decisione d'assoluzione o condanna sono dati storicamente inoppugnabili. Questo convincimento, del resto, si forma nell'ambito dell'orizzonte processuale definito dal codice di rito; e, non a caso, su ciò che possa o non possa formare legittimo materiale per la decisione si svolge in larga parte la schermaglia dialettica tra i fautori di un processo inquisitorio ed uno accusatorio. Dinamica di lungo corso, che ha visto il processo penale mutare dall'uno all'altro modello e sulla quale non è questa la sede di soffermarsi¹⁶⁰.

La collegialità dell'organo decidente e la possibilità d'impugnarne le decisioni sono rimedi apprestati proprio sul presupposto della fallibilità umana. E, tendenzialmente, ogni ordinamento processual penale contemporaneo prevede mezzi d'impugnazione straordinari – ovvero esperibili a giudicato formato – qualora la decisione sia il prodotto di falsità in atti o della

¹⁶⁰ Si vedano almeno M. Sbriccoli (2009a; 2009b); E. Dezza (2001; 2013); F. Cordero (2001).

corruzione del giudice; o se siano sopraggiunte circostanze nuove che rendano evidente che il «fatto non sussiste, ovvero che il condannato non lo ha commesso»; ancora – ma qui la ratio riposa sulla coerenza dell’ordinamento – qualora fatti stabiliti in altra sentenza irrevocabile siano inconciliabili con quelli posti a fondamento della decisione. Questo sistema di cautele riduce le possibilità d’errore, ma questo, essendosi abbandonata la strada della prova legale in favore del libero convincimento, resta ineludibile.

Il processo penale concepito dal legislatore del 1913, tuttavia, era uno strumento volto all’attuazione della pretesa punitiva così come definita da un Codice penale sostanziale che si caratterizzava per lo scrupoloso rispetto del principio di legalità. E rispondere alle aspettative di giustizia e verità oltre tale limite non era funzione sua propria.

Il fatto che la tacitazione delle parti civili sia tuttavia avvenuta efficacemente durante il processo, ma fuori da esso e, ancora, con l’intervento del Governo, è segno eloquente che lo spirito della giustizia – fosse anche solo per dar maggior spazio a soluzioni equitative – doveva operare fuori dalle aule che, a rigore, ne erano il tempio.

Il che non significa affatto che il procedimento, consideratene le vicende concrete, sia stato inutile.

L’alea dell’esito del giudizio e gli strumenti che esso offriva (*in primis* il sequestro) furono causa efficiente della seria indennizzazione dei danneggiati. Il rito d’attribuzione della responsabilità del disastro ebbe compimento, sebbene, a rigore, la pronuncia d’estinzione dell’azione penale contro il principale imputato in pendenza di gravame, dovuta al suo decesso, comportò che per l’ordinamento non si potesse considerare formata, con efficacia di giudicato, alcuna *verità* processuale che attribuisse a qualcuno la responsabilità della tragedia.

Ciò, tuttavia, non impedì che l’ordinamento, comunque, alla tragedia opportunamente reagisse, sia avviando una capillare attività di verifica delle strutture esistenti, sia adottando provvedimenti orientati al controllo governativo delle grandi opere di sbarramento che inaugurarono le moderne forme di controllo sulle opere idrauliche in Italia, sia inasprendo, con l’introduzione dal 1° luglio 1931, del codice Rocco, le sanzioni in caso di disastro colposo concorrente con omicidio colposo plurimo o lesioni colpose. Ed è un fatto, per quanto in Italia siano presenti oggi più di seicento dighe, che l’evento del Gleno sia rimasto isolato, non potendosi assimilare ad esso la tragedia del Vajont e, solo parzialmente, quella precedente di Sella Zerbino¹⁶¹.

Anche sul piano della responsabilità civile, vicende quali quella di cui ci siamo occupati evidenziarono la sostanziale inadeguatezza, nel caso di eventi di tale natura e conseguenze, dell’incardinare la responsabilità sul concetto di colpa. Tra le più significative innovazioni di cui sarà portatore il Codice

¹⁶¹ Su questo disastro cfr. V. Bolaria (2019).

civile del 1942 vi sarà infatti la norma sulla responsabilità per attività pericolose¹⁶². Norma che introdusse una forma di responsabilità quasi oggettiva dalla quale ci si può liberare solo provando d'aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno¹⁶³.

¹⁶² Cfr. art. 2051 cc (1942).

¹⁶³ Secondo l'interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza, la costruzione di una diga rientra in tale ambito, ma non la sua gestione. Cfr. *Tribunale Sup. acque*, 27 febbraio 1992, n. 14, "Foro Italiano", 1992, III, c. 459.

All'alba del 1° dicembre 1923 un boato squarcia la quiete della Valle di Scalve. La diga del Gleno cede di schianto e sei milioni di metri cubi di acqua e fango si riversano sui paesi sottostanti travolgendo tutto nella propria corsa di morte, fino al Lago d'Iseo. In quarantacinque minuti di apocalisse si consuma la tragedia di più di trecento vittime accertate, oltre ad immensi danni riparabili e non.

Quello del Gleno è il primo disastro “tecnologico” nella storia delle Alpi, il tributo da pagare alla nascente modernità industriale assetata di risorse naturali. Altri seguiranno e il Novecento delle Terre Alte è costellato di storie come quella del Gleno.

Che cosa rimane di quei momenti di estasi e tragedia a distanza di cento anni? Attraverso una pluralità di voci di varia estrazione disciplinare, sotto l'egida del Centro Studi sul Territorio “Lelio Pagani” dell'Università degli Studi di Bergamo, questo libro fa il punto su molti aspetti di quella vicenda, commemora le vittime di allora e parla alle comunità di oggi. A partire da quel che resta.

Il Centro Studi sul Territorio “Lelio Pagani” è un centro di ricerca dell'Università degli studi di Bergamo che dal 2001 sviluppa attività di ricerca negli ambiti della pianificazione territoriale, della governance ambientale e urbana e della mobilità generalizzata che caratterizza la società mondializzata. Promuove attività di disseminazione degli esiti delle attività di ricerca attraverso pubblicazioni, convegni scientifici e attività seminari.